

REPUBBLICA ITALIANA

---

**BOLLETTINO UFFICIALE**

DELLA

**REGIONE LOMBARDIA**

---

---

MILANO - VENERDÌ, 26 LUGLIO 2002

---

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO AL N. 30

S O M M A R I O

<b>LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 2002 – N. 14</b>	[5.1.1]	
<b>Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)» . . . . .</b>		<b>2</b>
<b>LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 2002 – N. 15</b>	[1.2.0]	
<b>Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione . . . . .</b>		<b>2</b>
<b>REGOLAMENTO REGIONALE 23 LUGLIO 2002 – N. 5</b>	[5.2.1]	
<b>Nuovo sistema tariffario . . . . .</b>		<b>21</b>

[BUR2002021]

[5.1.1]

**LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 2002 - N. 14**  
**Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)»**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
 promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**  
**(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 10 giugno 1996, n. 13)**

1. All'articolo 8 della legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) cinque componenti, tra cui il presidente, nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione), di cui uno in rappresentanza della minoranza;

b) un componente nominato dalla provincia tra i sindaci dei comuni in cui opera l'ALER, o loro delegati, escluso il comune dove ha sede l'ALER; per l'ALER di Busto Arsizio, il componente è nominato dal comune di Busto Arsizio;

c) un componente nominato dal comune in cui l'ALER ha la sede legale.»;

b) il comma 1-bis è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nella seduta di insediamento, o comunque entro trenta giorni dalla medesima, il consiglio di amministrazione provvede alla nomina del vice presidente. Della nomina è data tempestiva comunicazione alla Giunta regionale.»;

d) il comma 5 è abrogato;

e) il comma 6 è abrogato;

f) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il consiglio di amministrazione decade nel caso in cui cessino dalla carica, per dimissioni volontarie o per altri motivi, almeno quattro consiglieri. Il presidente del consiglio di amministrazione, il vice presidente o il consigliere più anziano per nomina o, a parità di nomina, per età, comunica immediatamente al Presidente della Giunta regionale l'intervenuta decadenza. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto dichiara la decadenza del consiglio e nomina un commissario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della l.r. 14/1995».

**Articolo 2**  
**(Disposizioni transitorie e finali)**

1. I collegi commissariali delle ALER, nominati ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 14/1995, restano in carica fino alla nomina, a norma dell'articolo 1, dei consigli di amministrazione, che deve avvenire entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano all'ALER di Busto Arsizio a decorrere dalla prima scadenza del consiglio di amministrazione in carica, successiva all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 22 luglio 2002

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/544 del 9 luglio 2002).

[BUR2002022]

[1.2.0]

**LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 2002 - N. 15**  
**Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
 promulga

la seguente legge regionale:

**CAPO I**  
**SEMPLIFICAZIONE LEGISLATIVA**

**Articolo 1**  
**(Abrogazione di leggi e regolamenti regionali)**

1. Sono o restano abrogate le leggi contenute nell'elenco di cui all'allegato A della presente legge ed i regolamenti regionali emanati in attuazione od integrazione delle medesime leggi.

2. Le leggi ed i regolamenti regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti pendenti e per l'esecuzione degli impegni di spesa già assunti.

**Articolo 2**  
**(Razionalizzazione legislativa e interventi correttivi)**

1. Alla legge regionale 30 dicembre 1999, n. 30 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'articolo 32 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 32-bis  
 (Accesso agli atti in materia ambientale)

1. Per la definizione di casi e limiti per l'accesso alle informazioni in materia ambientale si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 (Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente). Le modalità e le forme per l'esercizio del diritto d'accesso sono disciplinate dalla presente legge.»

2. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4  
 (Difesa, gestione e sviluppo dei boschi e della vegetazione naturale e seminaturale)

1. I boschi delle aree protette di cui all'articolo 1 sono disciplinati dalla legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 (Legge forestale regionale) e dal presente articolo. I popolamenti arborei, arbustivi ed erbacei naturali e seminaturali, che non costituiscono bosco ai sensi dell'articolo 1-ter della l.r. 8/1976, sono disciplinati e tutelati in forma coordinata ed integrata.

2. I boschi e le strutture minori di vegetazione naturale e seminaturale delle aree protette sono difesi, gestiti e sviluppati per le loro funzioni ecologiche, paesaggistiche, di difesa idrogeologica, sociali e produttive ed a tal fine:

a) sono collegati tra loro e con le superfici di verde urbano, secondo i principi e le tecniche delle reti ecologiche; è fa-

vorita la presenza e la diffusione delle specie autoctone ed è arricchita la composizione floristica e la biodiversità;

- b) sono oggetto di gestione attiva, secondo i principi e le tecniche della silvicoltura sostenibile e dell'ingegneria naturalistica, ed è promossa la cooperazione degli operatori agro-silvo-pastorali e della proprietà privata, anche a sostegno di nuove opportunità imprenditoriali ed occupazionali.

3. Gli enti gestori dei parchi regionali e delle riserve naturali:

- a) compilano e rivedono periodicamente i piani generali di indirizzo forestale ed i piani pluriennali di assestamento delle proprietà silvo-pastorali pubbliche e private sottoponendoli, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera d), della legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura), all'approvazione delle comunità montane e delle province interessate, salvo che le stesse non coincidano territorialmente con gli enti gestori proponenti;
- b) esercitano, secondo principi di semplificazione amministrativa, le funzioni in materia di autorizzazioni al taglio dei boschi, deroghe al divieto di taglio a raso dei boschi di alto fusto, mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, applicando criteri di rimboschimento compensativo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), nonché le relative funzioni sanzionatorie;
- c) esercitano, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18 (Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali), secondo principi di semplificazione amministrativa, le funzioni riguardanti l'autorizzazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui rispettivamente agli articoli 151 e 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), per l'esecuzione degli interventi riguardanti i boschi;
- d) elaborano programmi di manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-agrario-forestale;
- e) eseguono le opere previste dai programmi in materia forestale.

4. Gli enti gestori delle aree protette:

- a) partecipano alla programmazione negoziata di contratti territoriali riguardanti il settore agro-forestale, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura), con particolare riferimento alla conservazione e allo sviluppo della vegetazione naturale e alla salvaguardia del paesaggio agricolo;
- b) partecipano a forme associative ed in particolare ai consorzi forestali di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
- c) concorrono alla difesa dei boschi dagli incendi, partecipando alla redazione dei relativi piani di settore, agli interventi di lotta attiva ed alla gestione della rete di avvistamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).

5. Gli enti gestori delle aree protette realizzano gli interventi forestali, di sistemazione idraulico-agrario-forestale e di equipaggiamento vegetazionale della campagna, di propria diretta competenza, mediante:

- a) concessione a consorzi forestali, imprese forestali, imprenditori agricoli singoli o associati, associazioni senza scopo di lucro a fini di difesa ambientale, nei limiti di cui all'articolo 7 del d.lgs. 227/2001;

b) amministrazione diretta;

c) appalto.

6. Nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri, le disposizioni e i vincoli per la difesa, la gestione, la rinnovazione e lo sviluppo dei boschi e della restante vegetazione naturale e seminaturale delle aree protette, con particolare riferimento all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3, lettera b), e 4, lettera c), fatte salve prescrizioni di maggior dettaglio contenute negli strumenti di pianificazione approvati ai sensi degli articoli 14, 17, 20, 24 e 25.

7. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 è abrogata la legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 (Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale); sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, si applica la disciplina prevista dal presente articolo e dalla l.r. 9/1977.;

b) il comma 6 bis, dell'articolo 18, aggiunto dal comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 13 febbraio 1988, n. 6 (Modifica dell'art. 18 «Rapporti con gli altri strumenti di pianificazione territoriale» della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per la istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale»), è rinumerato in comma 6 bis 1;

c) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 27 è sostituita dalla seguente:

«b) dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.»;

d) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 42 è aggiunta la seguente:

«e bis) la l.r. 9/1977, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7.».

3. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è apportata la seguente modifica:

a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 52 è sostituita dalla seguente:

«b) contributi alle province per il risarcimento dei danni di cui all'articolo 47, comma 1, lett. a), da ripartire in misura direttamente proporzionale;».

4. Alla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 3 dell'articolo 43 le parole «di cui ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 3».

5. Alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e disposizioni attuative del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. e), della legge 15 marzo 1997, n. 59») sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2  
(Ambiti territoriali)

1. Ai fini della programmazione della rete distributiva il territorio della Regione Lombardia è suddiviso in ambiti territoriali, tenendo conto della presenza di aree metropolitane omogenee e delle aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza allo scopo di consentire la razionalizzazione e la modernizzazione della rete distributiva, controllandone l'impatto territoriale, ambientale, sociale e commerciale. Negli ambiti territoriali la programmazione regionale tiene conto della presenza dei centri storici e dei centri di minore consistenza demografica, prevedendo misure di sviluppo del commercio adeguate alle loro caratteristiche.

2. Gli ambiti territoriali costituiscono il riferimento geografico per la definizione degli indirizzi regionali per l'insediamento delle attività commerciali, tenendo conto degli obiettivi e delle compatibilità di sviluppo dell'offerta in rapporto alla domanda esistente e prevedibile sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.»;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

**«Art. 3  
(Programmazione regionale)**

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva:

- a) il programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale;
- b) gli indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale.

2. Il programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di equilibrato servizio alle comunità locali, prevede:

- a) lo scenario di sviluppo del sistema commerciale lombardo, ad orientamento dell'attività di programmazione degli enti locali;
- b) gli indirizzi per lo sviluppo delle diverse tipologie di vendita, indicando in particolare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, anche con riferimento a differenti ambiti territoriali o urbani;
- c) i criteri generali per l'autorizzazione delle grandi strutture di vendita, in relazione alle diverse tipologie commerciali;
- d) le priorità per l'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione del bilancio regionale.

3. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina del settore commerciale e alla definizione di criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e di gestione degli enti locali in materia.»;

- c) al comma 4 dell'articolo 4 le parole «criteri di programmazione urbanistica di cui all'articolo 3, comma 3», sono sostituite dalle parole «criteri urbanistici di cui all'art. 3, comma 3»;
- d) al comma 5 dell'articolo 4 le parole «criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui all'articolo 3, comma 3», sono sostituite dalle parole «criteri urbanistici di cui all'art. 3, comma 3»;
- e) al comma 14 dell'articolo 5 le parole «dal programma di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle parole «dal programma di cui all'articolo 3, comma 1»;
- f) il comma 2 dell'articolo 6 è abrogato;
- g) al comma 1 dell'articolo 13 le parole «I comuni di cui alla lett. e) del comma 2 dell'articolo 3, possono autorizzare in un solo esercizio lo svolgimento» sono sostituite dalle parole «Nelle aree montane e nei comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti si può autorizzare in un solo esercizio lo svolgimento».

**CAPO II**

**INDIVIDUAZIONE DI CASI DI DENUNCIA D'INIZIO ATTIVITÀ E DI SILENZIO ASSENSO A NORMA DELL'ARTICOLO 25 DELLA L.R. 30 DICEMBRE 1999, N. 30 «NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO D'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI»**

**Articolo 3  
(Denuncia di inizio attività)**

1. Nei casi indicati dall'allegato B alla presente legge, in cui l'esercizio di una attività è subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta o altro atto di consenso comunque denominato, il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, l'at-

to di consenso s'intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente. L'attività può essere intrapresa immediatamente dopo la presentazione della denuncia ovvero, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti, dopo il decorso del termine stabilito dall'allegato B per singole categorie di atti.

2. La denuncia deve attestare l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente comprovati dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste, e deve essere corredata dalla documentazione eventualmente richiesta per lo svolgimento dell'attività.

3. L'amministrazione competente, entro sessanta giorni dal ricevimento della denuncia, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro lo stesso termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli eventuali effetti prodotti, ovvero la sospensione dell'attività accompagnata dall'intimazione di un termine affinché l'interessato provveda a conformare detta attività ed i suoi effetti alla normativa vigente. Trascorso tale termine senza che l'interessato abbia provveduto, l'amministrazione dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

**Articolo 4  
(Silenzio-assenso)**

1. Nei casi indicati dall'allegato C alla presente legge, la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta o altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di una attività, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per ciascun procedimento dalle relative disposizioni di legge o regolamentari ovvero dal predetto allegato C o, in mancanza, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, domanda od altro atto di avvio del procedimento.

2. Nei casi di cui al comma 1, sussistendo ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a sanare i vizi entro il termine assegnatogli dall'amministrazione medesima. È comunque in facoltà dell'amministrazione adottare il provvedimento espresso di accoglimento prima della scadenza del termine prestabilito.

**Articolo 5  
(Disposizioni comuni alla disciplina della denuncia di inizio attività e del silenzio-assenso)**

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 3 e 4 l'interessato deve dichiarare l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni si applica l'art. 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); il responsabile del procedimento ne informa l'autorità giudiziaria e gli ordini professionali eventualmente interessati.

2. A coloro che iniziano l'attività, ai sensi degli articoli 3 e 4, in mancanza dei requisiti richiesti o in contrasto con la normativa vigente, si applicano le sanzioni previste dalle singole leggi per le ipotesi di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso o in difformità da esso, aumentate della metà.

3. Le amministrazioni competenti per le verifiche ed i controlli sulla regolarità della documentazione presentata e sulla sussistenza dei requisiti per lo svolgimento delle attività assicurano la tempestività e l'efficacia dei controlli medesimi, anche mediante la costituzione di strutture comuni o il convenzionamento con organismi tecnici, e danno periodicamente notizia alla Regione delle verifiche effettuate.

4. La Regione, relativamente alle funzioni da essa delegate ad altre amministrazioni, può in ogni momento chiedere copia della documentazione inerente all'attività di controllo effettuata dagli enti competenti, al fine di verificarne l'adeguatezza ed il rispetto dei tempi. La mancata, intempestiva o inefficace effettuazione dei controlli può comportare, salvi gli

effetti previsti dalla legge penale, la riduzione dei trasferimenti finanziari, inerenti alla funzione, eventualmente a carico della Regione e, nei casi più gravi, la revoca della delega all'esercizio della funzione.

**CAPO III**  
**INTERVENTI DI DELEGIFCAZIONE**  
**E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA**

**SEZIONE I**  
**INDENNITÀ E COMPENSI DEGLI ORGANI**  
**DEGLI ENTI DIPENDENTI**

**Articolo 6**  
**(Abrogazione delle disposizioni generali in materia di**  
**indennità e compensi degli organi degli enti dipendenti)**

1. Sono abrogate, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 31 gennaio 1987, n. 8 (Indennità di funzione dei presidenti e vicepresidenti degli enti ed aziende costituiti con legge regionale);
- b) legge regionale 28 agosto 1989 n. 34 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti di enti ed aziende costituiti con legge regionale);
- c) legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46 (Modificazioni all'art. 1, comma 4, della l.r. 31 gennaio 1987, n. 8 «Indennità di funzione dei presidenti e vicepresidenti degli enti ed aziende costituiti con legge regionale» – Indennità dei membri dei consigli di amministrazione).

**Articolo 7**  
**(Determinazione dei compensi spettanti ai componenti**  
**degli organi di enti dipendenti)**

1. Il Consiglio regionale stabilisce, su proposta della Giunta regionale, gli indirizzi generali per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti degli organi delle aziende e degli enti dipendenti.

2. Il Consiglio regionale approva gli indirizzi di cui al comma 1 entro due mesi dal ricevimento della proposta da parte della Giunta regionale.

3. Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 3 (Istituzione dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste – ERSAF) è apportata la seguente modifica:

- a) il comma 9 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«9. Il compenso spettante ai componenti del collegio dei revisori è determinato dalla Giunta regionale».

4. Alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 39 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Regionale Lombardo per la Formazione del Personale della pubblica amministrazione – I.Re.F.) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 dell'articolo 7 è abrogato;
- b) il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«1. Il compenso dei componenti gli organi dell'Istituto è determinato dalla Giunta regionale.»;

- c) i commi 2, 3 e 5 dell'articolo 10 sono abrogati.

5. Alla legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 (Norme per l'attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario) è apportata la seguente modifica:

- a) il comma 5 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«5. Il compenso dei componenti il collegio dei revisori è determinato dalla Giunta regionale.».

6. Alla legge regionale 22 febbraio 1980, n. 21 (Istituzione dell'Azienda regionale del Porto di Cremona) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«1. Il compenso dei componenti gli organi dell'Azienda è determinato dalla Giunta regionale.»;

- b) il comma 2 dell'articolo 11 è abrogato.

7. Fino all'approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale previste dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, continua ad applicarsi la disciplina prevista dalle leggi regionali 8/1987, 34/1989 e successive modifiche.

**SEZIONE II**  
**INTERVENTI IN MATERIA DI COMITATI, COMMISSIONI,**  
**CONSULTE E ALTRI ORGANISMI CONSIMILI**

**Articolo 8**  
**(Soppressione di organismi non indispensabili)**

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della l.r. 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001), gli organismi elencati nell'allegato D alla presente legge sono soppressi e le norme ivi richiamate sono abrogate.

2. Le funzioni esercitate dagli organismi soppressi sono svolte dall'articolazione organizzativa della Giunta regionale competente in materia. In caso di competenza concorrente di due o più articolazioni organizzative, in attesa delle determinazioni dell'organo competente in materia di organizzazione, le funzioni sono esercitate da quella avente competenza prevalente.

**Articolo 9**  
**(Determinazione della composizione e delle modalità di**  
**funzionamento di organismi previsti da leggi regionali.**  
**Deferimento ad atti della Giunta regionale)**

1. La Giunta regionale definisce la composizione e l'organizzazione dei comitati, delle commissioni, delle consulte e degli altri organismi consultivi della Giunta consimili previsti dalla legge regionale, fatti salvi quelli costituiti a supporto dell'attività del Consiglio regionale o i cui componenti siano eletti dal Consiglio medesimo.

2. Le modifiche della legislazione vigente dirette ad attuare quanto disposto al comma 1 non determinano l'automatico scioglimento dei comitati, delle commissioni, delle consulte e degli altri organismi consimili laddove già costituiti.

**Articolo 10**  
**(Modifica di leggi regionali in materia di modalità**  
**di costituzione, composizione e modalità**  
**di funzionamento di comitati, commissioni, consulte**  
**e altri organismi consimili)**

1. Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 3 (Istituzione dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste – ERSAF) è apportata la seguente modifica:

- a) l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Il compenso spettante ai componenti del comitato tecnico-scientifico è determinato dalla Giunta regionale.».

2. Alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 19 (Istituzione di borse di studio per il tirocinio pratico di neolaureati e neodiplomati universitari presso le strutture della Giunta regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono determinati, altresì, i requisiti per l'ammissione alla selezione, la composizione dei nuclei di valutazione delle candidature e le modalità di selezione dei candidati.»;

- b) il comma 3 dell'articolo 2 è abrogato.

3. Alla legge regionale 2 aprile 1994, n. 8 (Potenziamento e razionalizzazione delle attività di prelievo e trapianto d'organi e dei reparti di rianimazione) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5

1. La Giunta regionale costituisce un comitato tecnico-scientifico con il compito di collaborare con le strutture regionali, al fine di predisporre gli elementi conoscitivi e tecnici per raziona-

lizzare le attività di recupero dei cerebrolesi e gli interventi per prelievo e trapianto d'organi e tessuti.

2. La composizione del comitato, le modalità di designazione dei componenti esterni e di funzionamento, nonché l'entità degli eventuali compensi spettanti ai componenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.»;

b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7

1. La Giunta regionale stabilisce ogni anno la ripartizione dei fondi destinati al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5 assegnandone le relative quote alle strutture identificate nei piani di riparto dei finanziamenti per le spese correnti e per le spese in conto capitale.».

4. Alla legge regionale 14 febbraio 1994, n. 2 (Ordinamento della professione di maestro di sci in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6

(Comitato tecnico)

1. La Giunta regionale costituisce un comitato tecnico preposto allo studio e alla formulazione dei programmi dei corsi e degli esami per i candidati maestri di sci e per l'aggiornamento tecnico-didattico e culturale degli iscritti all'albo di cui all'art. 3. Il comitato dura in carica per la durata della legislatura.

2. La composizione del comitato, le modalità di designazione dei componenti esterni e di funzionamento, nonché l'entità degli eventuali compensi spettanti ai componenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.»;

b) al comma 1 dell'articolo 7 le parole «, sentita la consulta di cui al precedente art. 6,» sono soppresse;

c) al comma 6 dell'articolo 7 le parole «, sentito il parere obbligatorio della consulta,» sono soppresse;

d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10

(Commissioni d'esame)

1. Gli esami di cui all'articolo 8 sono espletati da due distinte commissioni, una per la disciplina alpina e una per lo sci da fondo, la cui composizione, modalità di funzionamento e entità dei compensi spettanti ai componenti sono stabilite con delibera della Giunta regionale.

2. Limitatamente all'espletamento delle prove tecnico-pratiche e didattiche, le commissioni sono articolate in sottocommissioni, la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabilite con delibera della Giunta regionale.

3. Per ciascun membro effettivo delle commissioni e sottocommissioni è nominato un membro supplente, che viene convocato in caso di assenza per qualunque causa del membro effettivo.

4. Le commissioni e sottocommissioni sono nominate dal direttore generale competente e durano in carica per quattro anni.»;

e) al comma 3 dell'articolo 11 le parole «sentita la consulta» sono soppresse;

f) l'articolo 12 è abrogato;

g) al comma 2 dell'articolo 24 la parola «consulta» è sostituita dalla parola «comitato».

5. Alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali) è apportata la seguente modifica:

a) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13

(Comitato tecnico consultivo)

1. La Giunta regionale costituisce il comitato tecnico consul-

tivo per la cooperazione sociale, per lo svolgimento di attività istruttorie e consultive definendone la composizione, le modalità di funzionamento, nonché l'entità degli eventuali compensi spettanti ai componenti.».

6. Alla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13

(Commissioni provinciali per l'artigianato)

1. Le commissioni provinciali per l'artigianato (CPA), organi amministrativi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato, sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale e svolgono funzioni riguardanti la tenuta degli albi di cui al Titolo II della presente legge.

2. Le commissioni durano in carica 5 anni ed i loro membri possono essere riconfermati una sola volta, indipendentemente dalla durata del primo mandato.

3. Le commissioni provinciali per l'artigianato sono composte da:

a) cinque titolari di imprese artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni, designati dalle associazioni artigiane aderenti a confederazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi di lavoro;

b) il direttore della sede provinciale dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS);

c) il direttore della direzione provinciale del lavoro;

d) un rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore artigiano, designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative aderenti alle confederazioni nazionali firmatarie dei contratti nazionali di lavoro per l'artigianato;

e) quattro esperti in materia di artigianato nominati dalla Giunta regionale.

4. In caso di inerzia nella designazione di componenti delle commissioni provinciali per l'artigianato da parte dei soggetti a ciò competenti, le stesse possono essere costituite a seguito di designazioni di un numero minimo di sette componenti, fatta salva l'integrazione delle stesse ad avvenuta designazione dei componenti mancanti. In caso di dimissioni e in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, il soggetto subentrato resta in carica non oltre la scadenza ordinaria della commissione, salvo conferma.

5. Le commissioni provinciali per l'artigianato eleggono il proprio presidente e vicepresidente scegliendoli fra i membri di cui alla lettera a) del comma 3.

6. Ogni commissione, sulla base di indicazioni della Giunta regionale, disciplina con apposite norme regolamentari l'organizzazione ed il funzionamento interno; tali norme sono approvate dalla Giunta regionale. Qualora la commissione non provveda entro trenta giorni dall'insediamento, la Giunta regionale determina direttamente la disciplina per il funzionamento della commissione.

7. Ai componenti della commissione provinciale per l'artigianato spetta l'indennità di presenza ed il rimborso spese nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.»;

b) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18

(Commissione regionale per l'artigianato)

1. La commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha sede presso la Regione, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente ed è composta:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato, membri di diritto;

b) da un rappresentante della Regione, nominato dalla Giunta regionale;

c) da due esperti, designati dalle organizzazioni artigiane a

struttura nazionale operanti nella regione, più rappresentative a livello regionale, in possesso dei necessari requisiti di professionalità in materia di artigianato, economico-finanziaria, fiscale o del lavoro, opportunamente documentati.

2. La commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta.

3. È compito della commissione:

- a) decidere in sede di ricorso in via amministrativa avverso le deliberazioni delle commissioni provinciali per l'artigianato;
- b) formulare proposte ed esprimere pareri alla direzione generale competente per il coordinamento delle attività svolte dalle commissioni provinciali per l'artigianato.

4. Il funzionamento della commissione è disciplinato con regolamento interno adottato dalla commissione stessa sulla base di indicazioni della Giunta regionale, ed è trasmesso, entro il termine di trenta giorni dalla costituzione della commissione, alla Giunta per l'approvazione; qualora la commissione non provveda entro tale data alla trasmissione, la Giunta regionale determina direttamente la disciplina per il funzionamento della commissione.

5. Ai componenti della commissione spetta l'indennità di presenza ed il rimborso spese nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. La funzione di segreteria della commissione è svolta da personale dipendente dalla Giunta regionale.»;

- c) sono soppresse le parole «circondario», «e/o circondario», «circondariali», «e/o circondariali» contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17 e 21;
- d) sono abrogate le seguenti norme: articolo 14, articolo 15, comma 2, articoli 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37.

7. Alla legge regionale 5 febbraio 1982, n. 9 (Disciplina degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali relativi agli stati di invalidità civile, alle condizioni visive e al sordomutismo) è apportata la seguente modifica:

- a) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

*«Art. 15  
(Spese di funzionamento)*

*1. Le modalità di corresponsione e l'entità del compenso onnicomprensivo, per seduta, spettante al presidente e ai componenti delle commissioni delle aziende sanitarie locali per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive, del sordomutismo, dell'handicap e della disabilità sono determinate con delibera della Giunta regionale.».*

8. Alla legge regionale 30 novembre 1981, n. 66 (Norme per la promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive) è apportata la seguente modifica:

- a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

*Art. 10  
(Commissione regionale d'appello)*

*1. La Giunta regionale costituisce una commissione regionale d'appello, determinando il numero dei componenti, le modalità di funzionamento nonché l'entità degli eventuali compensi spettanti ai componenti.».*

### SEZIONE III

#### ALTRI INTERVENTI DI DELEGIFICAZIONE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

#### **Articolo 11 (Semplificazione e delegificazione di procedimenti amministrativi)**

1. Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 3 (Istituzione dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - ERSAF) è apportata la seguente modifica:

- a) dopo il comma 19 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

*«19-bis. Per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di forestazione e agrarie-florovivaistiche, l'ERSAF può assumere operai con contratto di diritto privato nel rispetto dei relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali.».*

2. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») è apportata la seguente modifica:

- a) dopo il comma 61 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

*«61-bis. Per i procedimenti di cui all'articolo 5, comma 2, del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) il termine per il deposito degli atti in pubblica visione, previo avviso su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale, è di giorni quindici ed il termine per la presentazione di osservazioni è di giorni quindici decorrenti dallo scadere del termine di deposito degli atti in pubblica visione.».*

3. Alla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava) è apportata la seguente modifica:

- a) dopo il comma 2 dell'articolo 36 è aggiunto il seguente:

*«2-bis. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2. L'autorizzazione è soggetta alla stipulazione della convenzione di cui all'articolo 15 ed ai diritti di escavazione di cui all'articolo 25.».*

4. Alla legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

*«a) i rapporti con il Ministero per le politiche agricole e l'Unione europea; la formulazione degli indirizzi programmatici generali e settoriali in campo agricolo, forestale, ittico, agrituristico, rurale, alimentare e faunistico; il coordinamento delle funzioni delegate e i relativi controlli e vigilanza sulle modalità di attuazione delle deleghe, nonché le decisioni sui ricorsi gerarchici presentati avverso gli atti emanati dagli enti delegati;»;*

- b) dopo la lettera k) del comma 1 dell'articolo 4 è aggiunta la seguente:

*«k bis) le azioni di dimensione provinciale finalizzate allo sviluppo delle certificazioni volontarie e al sostegno delle richieste di riconoscimento delle produzioni ai sensi delle normative comunitarie.».*

5. Alla legge regionale 23 marzo 1998, n. 8 (Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale) è apportata la seguente modifica:

- a) al comma 3 dell'articolo 3 le parole «tre mesi» sono sostituite dalle parole «sessanta giorni» e le parole «direzione generale opere pubbliche e protezione civile» sono sostituite dalle parole «direzione generale competente».

6. Alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell'attività contrattuale della regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell'assistenza sanitaria) è apportata la seguente modifica:

- a) al comma 1-bis dell'articolo 2 dopo le parole «Per le dimissioni del patrimonio mobiliare regionale» sono inserite le seguenti parole «delle aziende sanitarie».

7. Alla legge regionale 28 aprile 1997, n. 12 (Nuova classifi-

cazione delle aziende alberghiere e regolamentazione delle case ed appartamenti per vacanze) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il ricorso è deciso entro trenta giorni dalla presentazione, trascorsi inutilmente i quali lo stesso si intende respinto.»

8. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 36 (Norme per l'incentivazione, la promozione e la diffusione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici) è apportata la seguente modifica:

a) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 è soppresso.

9. Alla legge regionale 16 settembre 1996, n. 28 (Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) dell'articolo 2 è soppressa;

b) al comma 3 dell'articolo 3 le parole «di cui all'art. 2, lett. d)» sono soppresse;

c) il comma 4 dell'articolo 3 è abrogato;

d) al comma 2 dell'articolo 4 le parole «in almeno cinque province della regione oppure in almeno dieci comunità montane» sono sostituite dalle parole «in almeno due province o in almeno tre comunità montane.»;

e) al comma 6 dell'articolo 4 sono soppresse le parole: «deposita gli elenchi di cui all'art. 3, comma 4, presso i comuni, le comunità montane.»;

f) al comma 2 dell'articolo 6, sono soppresse le parole: «che dimostrino capacità nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d)».

10. Alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 36 (Provvedimenti in materia di assistenza in regime di ricovero in forma indiretta presso case di cura private non convenzionate e per specialità non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonché in materia di rimborsi per spese di trasporto ai soggetti sottoposti a trattamenti di dialisi) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«2. Il rimborso è effettuato dall'ASL di residenza sulla base dell'autocertificazione dell'interessato, cui è allegata una relazione del responsabile del servizio di dialisi che ha in cura il paziente.»

11. Alla legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Qualora nel corso del procedimento siano richiesti agli interessati chiarimenti, supplementi di documentazione, o elementi di valutazione integrativi, il termine di novanta giorni è sospeso per una sola volta tra la data di richiesta e quella della ricezione delle integrazioni chieste.»

12. Alla legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 (Interventi per attività di promozione educativa e culturale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lett. e) del comma 2, dell'articolo 5, è aggiunta la seguente:

«e bis) definisce il contenuto dei programmi che gli enti delegati trasmettono alla Regione e il termine per la loro presentazione.»;

b) il comma 2 dell'art. 8 e l'art. 9 sono abrogati.

13. Alla legge regionale 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3, dopo la parola «consorzi» sono aggiunte le parole «e Unioni»;

b) il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta determina i tempi e le modalità di presentazione della domanda diretta ad ottenere la concessione di contributi in conto capitale, nonché i documenti che devono corredare la domanda stessa.»;

c) i commi 2 e 3 dell'art. 4 sono abrogati;

d) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12  
(Domande di contributo)

1. La Giunta determina i tempi e le modalità di presentazione della domanda diretta ad ottenere la concessione di contributi di cui all'articolo 10, nonché i documenti che devono corredare la domanda stessa.»

14. Alla legge regionale 29 aprile 1988, n. 24 (Interventi per la qualificazione e sostegno del ruolo economico e sociale dei circoli cooperativi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6  
(Presentazione delle domande)

1. La Giunta determina i tempi e le modalità di presentazione della domanda diretta ad ottenere la concessione dei contributi di cui all'art. 3, nonché i documenti che devono corredare la domanda stessa, ivi compreso un programma degli interventi da eseguirsi da parte dei circoli con relazione dettagliata per ogni circolo.»;

b) dopo il comma 4 dell'art. 7 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nel caso di mancata definizione del piano annuale dei contributi per mancata disponibilità delle risorse, la Giunta regionale, in successivo esercizio finanziario, può evadere domande riferite ad annualità pregresse.»;

c) al comma 2 dell'art. 9 le parole «al Presidente della Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «alla direzione generale competente in materia di cooperazione».

15. Alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 26 (Disciplina del sistema di formazione del personale regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 1 l'inciso «anche ai sensi e per gli effetti della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente "Legge quadro sul pubblico impiego"» è soppresso;

b) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 le parole «compreso quello docente per gli aspetti non attinenti all'aggiornamento didattico» sono soppresse;

c) il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il programma operativo annuale di attività indica gli interventi formativi da promuovere per l'anno successivo»;

d) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«1. In attuazione del documento di indirizzo triennale di cui all'articolo 4, il dirigente competente in materia di personale approva annualmente un programma operativo per l'anno successivo, sentito il parere delle organizzazioni sindacali. Il programma individua, in particolare:

a) le aree e i settori d'intervento;

b) il numero dei dipendenti coinvolti, secondo le qualifiche funzionali e le figure professionali;

c) le tipologie formative utili al conseguimento degli obiettivi prefissati;

d) le metodologie, le modalità, gli strumenti di attuazione e di verifica;

e) le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del piano.»;

e) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione si avvale inoltre di enti, di istituti di formazione specializzati e di università, attraverso specifici incarichi formali e mediante contratti e convenzioni nonché dell'opera di

esperti dipendenti dello Stato o di pubbliche amministrazioni. L'incarico prevede la progettazione di piani esecutivi che dovranno pervenire alla direzione generale competente entro trenta giorni dalla comunicazione dell'affidamento, garantendo:

- a) flessibilità e correlazione tra temi affrontati, varietà dell'utenza e obiettivi previsti;
- b) una didattica correlata al sistema organizzativo della regione;
- c) un equilibrato rapporto tra momenti teorici ed esercitazioni applicative;
- d) la documentazione analitica e consuntiva del corso realizzato;
- e) i tempi di realizzazione del piano esecutivo proposto a partire dall'avvenuta comunicazione di approvazione.».

**16.** Alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 32 (Interventi a sostegno della cooperazione per la salvaguardia e l'incremento dei livelli occupazionali) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4  
(Comitato tecnico consultivo)

1. La Giunta costituisce il comitato tecnico consultivo per la cooperazione, per lo svolgimento di attività istruttorie e consultive e ne definisce la composizione e le modalità di funzionamento.»;

- b) il comma 2 dell'articolo 6, è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta definisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande e della documentazione che attesta la realizzazione dei progetti precedentemente finanziati e l'effettiva destinazione dei contributi assegnati.»;

- c) il comma 3 dell'articolo 6 è abrogato;

- d) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale determina, previo parere obbligatorio della Consulta regionale della cooperazione, i tempi, le modalità di richiesta ed i criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 7.».

**17.** Alla legge regionale 14 febbraio 1985, n. 11 (Iniziativa in materia di difesa dei consumatori ed utenti) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 1 e 2 dell'articolo 7 sono abrogati;

- b) il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delibera annualmente il programma di sostegno dell'associazionismo contenente l'indicazione:

- a) dei criteri e delle modalità per l'erogazione di contributi a progetti delle associazioni regionali di consumatori ed utenti che svolgono attività rientranti nelle finalità previste dalla presente legge;
- b) delle modalità e dei termini per la presentazione, da parte delle associazioni interessate, di apposita istanza corredata da progetti sulle iniziative da svolgere;
- c) delle modalità di verifica e controllo sulla corretta effettuazione delle iniziative ammesse a contributo.».

**18.** Alla legge regionale 28 luglio 1982, n. 44 (Interventi regionali a favore dei servizi di soccorso alpino, guide alpine, servizio valanghe operanti in regione) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale delibera i criteri per il riparto dei fondi destinati alla concessione dei contributi di cui all'art. 1, d'intesa con la commissione consiliare competente. Il direttore generale della competente direzione approva annualmente il piano di riparto.»;

- b) ai commi 2, 4 e 7 dell'articolo 2 le parole «settore turi-

simo» sono sostituite con «direzione generale competente».

**19.** Alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«I progetti di cui al comma 1 sono predisposti dalla direzione generale competente, sentite le province. Dei progetti e del loro stato di attuazione è data comunicazione semestralmente alla competente commissione consiliare.»;

- b) l'articolo 20-bis è abrogato.

**20.** Alla legge regionale 29 aprile 1980, n. 45 (Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche) è apportata la seguente modifica:

- a) al comma 2 dell'articolo 11 è aggiunto il seguente periodo «Trascorsi trenta giorni dalla richiesta senza che la Camera di Commercio si sia pronunciata, il parere si intende favorevole.».

## Articolo 12 (Delegificazione di allegati tecnici a leggi regionali)

**1.** Alla legge regionale 28 aprile 1997, n. 12 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere e regolamentazione delle case ed appartamenti per vacanze), è apportata la seguente modifica:

- a) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis  
(Standard qualitativi obbligatori minimi)

1. La Giunta regionale, con appositi regolamenti, indica gli standard qualitativi obbligatori minimi di cui agli articoli 4 e 13.

2. Con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, gli allegati A, B e C sono abrogati e i riferimenti agli allegati medesimi contenuti nella presente legge s'intendono effettuati ai regolamenti della Giunta.».

**2.** Alla legge regionale 8 maggio 1990, n. 39 (Mezzi, strumenti, uniformi e distintivi di grado degli addetti ai corpi e ai servizi della polizia locale della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis  
(Delegificazione degli allegati tecnici)

1. La Giunta regionale, con uno o più regolamenti, disciplina:

- a) colori, contrassegni, e accessori dei mezzi di trasporto in dotazione della polizia locale;
- b) gli strumenti che devono essere tenuti a bordo dei mezzi di trasporto;
- c) le caratteristiche di ciascun capo delle divise della polizia locale;
- d) i modelli cui si conformano i distintivi da porre sulle uniformi degli operatori di polizia locale;
- e) i simboli distintivi di grado per la polizia locale.

2. Con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, gli allegati A, B, C, D e E sono abrogati e i riferimenti agli allegati medesimi contenuti nella presente legge s'intendono effettuati ai regolamenti della Giunta.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, o nel diverso termine stabilito dai regolamenti medesimi, i comuni e le province provvedono all'eventuale adeguamento dei propri regolamenti.».

- b) l'espressione «Polizia municipale» contenuta nell'articolo 1 e negli allegati è sostituita dall'espressione «Polizia locale».

3. Alla legge regionale 30 novembre 1981, n. 66 (Norme per la promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 dell'articolo 6, le parole «di cui all'allegato A» e «di cui all'allegato B» sono sostituite dalle parole «stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il CONI»;
- b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

*«Art. 15-bis  
(Delegificazione)*

*1. L'allegato «A» e l'allegato «B» sono abrogati con effetto dalla data di pubblicazione dei provvedimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 6.».*

#### CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ DEGLI ATTI  
NORMATIVI E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI RIPARTO DI COMPETENZE AI SENSI DELLA LEGGE  
REGIONALE 23 LUGLIO 1996, N. 16 «ORDINAMENTO  
DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLA  
DIRIGENZA DELLA GIUNTA REGIONALE»

#### Articolo 13

**(Modifiche alla legge regionale 23 aprile 1985, n. 33  
«Norme in materia di pubblicità degli atti regionali  
e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale  
della Regione Lombardia»)**

1. Alla legge regionale 23 aprile 1985, n. 33 (Norme in materia di pubblicità degli atti regionali e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2 è soppresso;
- b) dopo il comma 4 dell'articolo 2 sono inseriti i seguenti commi:

*«4-bis. Il Presidente della Giunta regionale può altresì disporre la pubblicazione di testi coordinati delle leggi e dei regolamenti contenenti la disciplina di materie e settori omogenei.*

*«4-ter. La pubblicazione dei testi di cui ai commi 4 e 4-bis ha funzione esclusivamente conoscitiva.».*

#### Articolo 14

**(Attribuzione di funzioni alla dirigenza e altri interventi)**

1. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) ai commi 1 e 4 dell'articolo 8 le parole «Presidente della Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «direttore generale»;
- b) al comma 4 dell'articolo 8 dopo le parole «altri istituti di credito operanti» sono aggiunte le parole «anche in forma associata».

2. Alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali») sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 7 dell'articolo 4 le parole «Presidente della Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «dirigente della competente struttura regionale»;
- b) al comma 8 dell'articolo 4 le parole «è notificato» sono sostituite dalle parole «è comunicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno»;
- c) al comma 1 dell'articolo 6 le parole «Presidente della Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «dirigente della competente struttura regionale».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 22 luglio 2002

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/546 del 9 luglio 2002).

#### • ——— ALLEGATO A (art. 1, comma 1)

#### ELENCO DELLE LEGGI CHE SONO O RESTANO ABROGATE

##### AFFARI GENERALI E PERSONALE

- 1.1 *Legge regionale 14 marzo 1997, n. 7*  
«Requisiti per l'accesso agli impieghi regionali a tempo determinato del personale di Lombardia Risorse S.p.A.».
- 1.2 *Legge regionale 10 novembre 1995, n. 45*  
«Proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della d.g.r. n. 51867 del 29 aprile 1994».
- 1.3 *Legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2*  
«Modifica dell'art. 36 della l.r. 29 novembre 1984, n. 60 "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale" e conseguenti adempimenti».
- 1.4 *Legge regionale 1 agosto 1994, n. 18*  
«Proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto ai sensi dell'art. 3 della l.r. 16 dicembre 1988, n. 59 "Disposizioni conseguenti alla definizione dell'accordo nazionale di lavoro dei dipendenti regionali 1985-1987 e modifiche all'ordinamento del personale regionale"».
- 1.5 *Legge regionale 17 agosto 1993, n. 27*  
«Contributi di solidarietà a favore delle famiglie delle vittime della strage avvenuta a Milano il 27 luglio 1993».
- 1.6 *Legge regionale 31 luglio 1993, n. 23*  
«Modifiche ed integrazioni all'art. 22 della l.r. 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale" come modificato ed integrato dalla l.r. 16 gennaio 1993, n. 1».
- 1.7 *Legge regionale 18 marzo 1993, n. 11*  
«Disposizioni per l'attuazione dell'art. 3 della l.r. 8 maggio 1990, n. 38 "Recepimento nell'ordinamento giuridico della regione Lombardia dell'accordo per il triennio 1988/1990 riguardante il personale dipendente delle Regioni a statuto ordinario, degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale" e successive integrazioni e dell'art. 37 dell'allegato alla legge stessa».
- 1.8 *Legge regionale 16 febbraio 1993, n. 5*  
«Adeguamento delle disposizioni organizzative della l.r. 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale" e successive modificazioni in relazione agli incarichi attribuiti ai componenti della giunta regionale a norma dell'art. 23 dello Statuto».
- 1.9 *Legge regionale 16 gennaio 1993, n. 1*  
«Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni dell'art. 22 della l.r. 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni».
- 1.10 *Legge regionale 7 maggio 1992, n. 18*  
«Integrazione dell'art. 3 della l.r. 8 maggio 1990, n. 38 "Recepimento nell'ordinamento giuridico della regione Lombardia dell'accordo per il triennio 1988/1990 riguardante il personale dipendente delle regioni a statuto ordinario, degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari dai consorzi regionali degli istituti stessi, nonché dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale"».

- 1.11 *Legge regionale 19 dicembre 1991, n. 41*  
«Istituzione dei servizi circondariali per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione di Lecco e Lodi».
- 1.12 *Legge regionale 19 dicembre 1991, n. 40*  
«Modificazione del contingente organico della terza qualifica nel ruolo della giunta regionale».
- 1.13 *Legge regionale 20 luglio 1991, n. 17*  
«Modificazione del contingente organico della IV qualifica nel ruolo della giunta regionale».
- 1.14 *Legge regionale 8 maggio 1990, n. 37*  
«Modificazioni alla l.r. 14 febbraio 1987, n. 10 "Modificazioni ed integrazioni all'ordinamento del personale e all'ordinamento organizzativo della regione" e alla l.r. 16 novembre 1989, n. 2 "Personale a tempo parziale"».
- 1.15 *Legge regionale 8 maggio 1990, n. 32*  
«Istituzione del servizio "Formazione e sviluppo della professionalità" nell'ambito del settore affari generali della Giunta regionale - Modificazione della l.r. 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale"».
- 1.16 *Legge regionale 28 aprile 1990, n. 27*  
«Riapertura della graduatoria del concorso di cui all'art. 36 della l.r. 29 novembre 1984, n. 60 recante "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale"».
- 1.17 *Legge regionale 28 aprile 1990, n. 26*  
«Interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 35 della l.r. 29 novembre 1984, n. 60 "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale"».
- 1.18 *Legge regionale 16 novembre 1989, n. 62*  
«Personale a tempo parziale».
- 1.19 *Legge regionale 16 novembre 1989, n. 61*  
«Modificazioni dell'art. 8 della l.r. 6 ottobre 1979, n. 54 "Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario"».
- 1.20 *Legge regionale 9 settembre 1989, n. 39*  
«Attuazione l.r. 14 febbraio 1987, n. 10 "Modificazioni ed integrazioni all'ordinamento del personale e all'ordinamento organizzativo della regione" - Ristrutturazione del settore energia e protezione civile».
- 1.21 *Legge regionale 27 luglio 1989, n. 29*  
«Attuazione della l.r. 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale" e della l.r. 14 febbraio 1987, n. 10 "Modificazioni ed integrazioni all'ordinamento del personale e all'ordinamento organizzativo della regione". Ridefinizione delle competenze del settore "Coordinamento per i servizi sociali"».
- 1.22 *Legge regionale 16 settembre 1988, n. 49*  
«Modifica alla l.r. 1 agosto 1979, n. 42. Ridefinizione delle competenze delle strutture ordinate all'espletamento delle attività di pianificazione generale e di programmazione economica».
- 1.23 *Legge regionale 29 agosto 1988, n. 46*  
«Integrazione e modifica della legge regionale 17 maggio 1985, n. 42 concernente norme in materia di polizia urbana».
- 1.24 *Legge regionale 11 aprile 1988, n. 14*  
«Modalità di svolgimento dei concorsi speciali per la VII qualifica funzionale».
- 1.25 *Legge regionale 14 febbraio 1987, n. 10*  
«Modificazioni e integrazioni all'ordinamento del personale e all'ordinamento organizzativo della regione».
- 1.26 *Legge regionale 1 dicembre 1986, n. 59*  
«Modifiche alla l.r. 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale" - Modifica della denominazione e delle competenze del servizio "Trasporti e navigazione interna" ed istituzione del servizio "Reti e sistemi di trasporto", nell'ambito del settore trasporti e mobilità».
- 1.27 *Legge regionale 28 novembre 1986, n. 58*  
«Modifiche alla l.r. 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale". Istituzione del settore ai problemi dell'energia, ridefinizione delle attribuzioni del servizio energia istituito con la l.r. 9 giugno 1981, n. 29 ed istituzione del nuovo servizio centrali elettriche. Abrogazione della l.r. 26 agosto 1986, n. 43».
- 1.28 *Legge regionale 27 agosto 1986, n. 44*  
«Adeguamento del ruolo organico del Consiglio regionale. Integrazioni alla l.r. 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale"».
- 1.29 *Legge regionale 25 luglio 1986, n. 27*  
«Assunzione nei ruoli della Giunta regionale dei divulgatori agricoli formati ai sensi del regolamento CEE 6 dicembre 1979, n. 270».
- 1.30 *Legge regionale 27 aprile 1985, n. 42*  
«Proroga del termine di cui all'art. 57 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54».
- 1.31 *Legge regionale 3 dicembre 1984, n. 64*  
«Modifiche all'art. 4 della l.r. 31 dicembre 1976, n. 54».
- 1.32 *Legge regionale 10 settembre 1984, n. 50*  
«Modifiche ed integrazioni alla l.r. 27 gennaio 1979, n. 19 "Istituzione della consulta femminile regionale"».
- 1.33 *Legge regionale 14 settembre 1983, n. 72*  
«Modificazione delle ll.rr. 1 agosto 1979, n. 42 e 9 giugno 1981, n. 29. Istituzione del servizio grandi progetti territoriali di interesse regionale».
- 1.34 *Legge regionale 19 agosto 1983, n. 60*  
«Modifiche alla l.r. 3 febbraio 1983, n. 10».
- 1.35 *Legge regionale 4 gennaio 1983, n. 4*  
«Modifiche alla l.r. 4 gennaio 1983, n. 3, recante disposizioni su "Inquadramento del personale assunto dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 7 e 8 della l.r. 14 giugno 1976, n. 14 e dell'art. 13 della l.r. 25 novembre 1973, n. 48"».
- 1.36 *Legge regionale 4 gennaio 1983, n. 3*  
«Inquadramento del personale assunto dalla Giunta regionale ai sensi degli artt. 7 e 8 della l.r. 14 giugno 1976, n. 14 e dall'art. 13 della l.r. 25 novembre 1973, n. 48».
- 1.37 *Legge regionale 19 luglio 1982, n. 42*  
«Modificazione delle ll.rr. n. 42/79 e n. 29/81 istituzione di nuove figure professionali».
- 1.38 *Legge regionale 28 giugno 1982, n. 29*  
«Inquadramento del personale comandato ai sensi delle leggi n. 386/74, n. 349/77 e n. 833/78 e del personale messo a disposizione ai sensi del d.P.R. 616/77 e della legge n. 641/78».
- 1.39 *Legge regionale 3 aprile 1982, n. 19*  
«Disposizioni integrative sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali».
- 1.40 *Legge regionale 7 agosto 1981, n. 46*  
«Finanziamento degli interventi attuativi della l.r. 16 marzo 1981, n. 15 "Disciplina del sistema informativo regionale"».
- 1.41 *Legge regionale 7 luglio 1981, n. 39*  
«Modifiche alla l.r. 7 luglio 1981, n. 38: "Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale 1979/81 per il personale delle regioni a statuto ordinario"».
- 1.42 *Legge regionale 18 gennaio 1980, n. 8*  
«Fondo di solidarietà in favore dei cittadini vittime di atti di terrorismo e criminalità».
- 1.43 *Legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54*  
«Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario».

- 1.44 *Legge regionale 25 agosto 1979, n. 50*  
«Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali».
- 1.45 *Legge regionale 23 luglio 1979, n. 41*  
«Modificazioni alla legge regionale "Norme per l'immissione in ruolo transitorio del personale in servizio presso l'ufficio speciale di Seveso, nonché modifiche ed integrazioni alle ll.rr. 17 gennaio 1977, n. 2 e 17 giugno 1977, n. 27"».
- 1.46 *Legge regionale 23 luglio 1979, n. 40*  
«Norme per l'immissione in ruolo transitorio del personale in servizio presso l'ufficio speciale di Seveso, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 17 gennaio 1977, n. 2 e 17 giugno 1977, n. 27».
- 1.47 *Legge regionale 27 gennaio 1979, n. 18*  
«Integrazioni alla l.r. 24 luglio 1978, n. 46 "Inquadramento del personale trasferito alla Regione Lombardia dal soppresso ente gioventù italiana, in base alla legge 18 novembre 1975, n. 764"».
- 1.48 *Legge regionale 8 gennaio 1979, n. 9*  
«Ristrutturazione del palazzo Bagatti Valsecchi di proprietà regionale».
- 1.49 *Legge regionale 12 dicembre 1978, n. 70*  
«Inquadramento del personale trasferito a norma del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036».
- 1.50 *Legge regionale 24 luglio 1978, n. 46*  
«Inquadramento del personale trasferito alla Regione Lombardia dal soppresso ente Gioventù italiana, in base alla legge 18 novembre 1975, n. 764».
- 1.51 *Legge regionale 12 giugno 1978, n. 40*  
«Acquisto di complesso immobiliare per la sede centrale degli uffici e servizi della regione».
- 1.52 *Legge regionale 5 luglio 1976, n. 19*  
«Modifiche alle ll.rr. 25 novembre 1973, n. 48 e n. 49».
- 1.53 *Legge regionale 3 gennaio 1976, n. 1*  
«Modifica alla l.r. 4 marzo 1974, n. 13: "Utilizzazione dei beni immobili appartenenti alla Gioventù italiana situati nel territorio della Lombardia e del personale posto a disposizione della regione"».
- 1.54 *Legge regionale 12 giugno 1975, n. 84*  
«Modifica dell'art. 71 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48».
- 1.55 *Legge regionale 14 maggio 1975, n. 73*  
«Integrazione e modifica delle leggi regionali 25 novembre 1973, n. 48 e 25 novembre 1973, n. 49».
- 1.56 *Legge regionale 18 gennaio 1974, n. 7*  
«Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1973 n. 48 "Norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale"».
- 1.57 *Legge regionale 25 novembre 1973, n. 49*  
«Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1973 n. 48 "Norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale"».
- 1.58 *Legge regionale 21 febbraio 1972, n. 2*  
«Norme concernenti il trattamento economico del personale comandato per la prima costituzione degli uffici e dei servizi regionali».
- n. 6 «Miglioramenti dell'efficienza del comparto agricolo e zootecnico regionale - Riordino delle procedure amministrative».
- 2.5 *Legge regionale 13 agosto 1992, n. 24*  
«Contributi straordinari al consorzio di bonifica Eugenio Villoresi - Est Ticino».
- 2.6 *Legge regionale 30 novembre 1991, n. 32*  
«Modifiche ed integrazioni alla l.r. 12 settembre 1986, n. 47 "Promozione dei servizi di sviluppo agricolo"».
- 2.7 *Legge regionale 30 novembre 1991, n. 31*  
«Adeguamento delle strutture agrarie di produzione agli sbocchi di mercato ai sensi della l.r. 7 marzo 1991, n. 6 e modifica dell'art. 7 della legge regionale medesima».
- 2.8 *Legge regionale 30 novembre 1991, n. 30*  
«Interventi finalizzati all'agricoltura in montagna».
- 2.9 *Legge regionale 20 luglio 1991, n. 18*  
«Finanziamento della spesa per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione in agricoltura ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. d) della l.r. 7 marzo 1991, n. 6».
- 2.10 *Legge regionale 20 luglio 1991, n. 15*  
«Modifiche ed integrazioni alla l.r. 15 aprile 1982, n. 20 "Contributi di gestione ai consorzi volontari per la tutela del vino con denominazione di origine controllata, o controllata e garantita"».
- 2.11 *Legge regionale 9 settembre 1989, n. 41*  
«Disciplina delle associazioni interaziendali per i servizi sostitutivi in agricoltura in applicazione del Regolamento CEE n. 797/85».
- 2.12 *Legge regionale 29 agosto 1988, n. 44*  
«Modifiche e integrazioni alla l.r. 20 novembre 1980, n. 97 concernente Norme per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli nella regione Lombardia».
- 2.13 *Legge regionale 16 agosto 1988, n. 41*  
«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 recante norme per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina dell'esercizio venatorio».
- 2.14 *Legge regionale 7 settembre 1987, n. 23*  
«Modifica dell'art. 6 della l.r. 28 giugno 1983, n. 54 "Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura"».
- 2.15 *Legge regionale 31 gennaio 1987, n. 7*  
«Modifiche degli artt. 3 e 4 della l.r. 12 settembre 1986, n. 47, riguardante i servizi di sviluppo agricolo».
- 2.16 *Legge regionale 12 settembre 1986, n. 47*  
«Promozione dei servizi di sviluppo agricolo».
- 2.17 *Legge regionale 27 maggio 1985, n. 59*  
«Modifiche alla l.r. 28 giugno 1983, n. 54 "Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura"».
- 2.18 *Legge regionale 11 luglio 1983, n. 55*  
«Realizzazione di opere destinate all'acquicoltura».
- 2.19 *Legge regionale 28 giugno 1983, n. 54*  
«Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura».
- 2.20 *Legge regionale 9 dicembre 1982, n. 67*  
«Disciplina dell'istituzione e della tenuta dell'anagrafe vitivinicola e del catasto viticolo e attuazione dell'art. 11, ultimo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616».
- 2.21 *Legge regionale 15 aprile 1982, n. 20*  
«Contributi di gestione ai consorzi volontari per la tutela del vino con denominazione di origine controllata e garantita».
- 2.22 *Legge regionale 3 ottobre 1981, n. 61*  
«Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate, o insufficientemente coltivate».
- 2.23 *Legge regionale 20 novembre 1980, n. 97*  
«Norme per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli nella regione Lombardia».

---

**AGRICOLTURA**

- 2.1 *Legge regionale 13 settembre 1996, n. 23*  
«Modifica dell'art. 6 della l.r. 12 settembre 1986, n. 47 Promozione dei servizi di sviluppo agricolo, integrato dalla l.r. 30 dicembre 1994, n. 46».
- 2.2 *Legge regionale 29 aprile 1995, n. 38*  
«Piano triennale 1995/1997 per la riqualificazione ed il potenziamento dei servizi offerti dal Consorzio di bonifica Est Ticino - Villoresi».
- 2.3 *Legge regionale 30 dicembre 1994, n. 46*  
«Integrazione della l.r. 12 settembre 1986, n. 47 "Promozione dei servizi di sviluppo agricolo" e successive modifiche».
- 2.4 *Legge regionale 16 febbraio 1993, n. 3*  
«Integrazione degli artt. 3 e 4 della l.r. 7 marzo 1991,

- 2.24 *Legge regionale 11 febbraio 1980, n. 15*  
«Modifica all'articolo 5 della legge regionale 13 aprile 1974, n. 18 "Istituzione dell'albo degli imprenditori agricoli"».
- 2.25 *Legge regionale 29 gennaio 1979, n. 22*  
«Modifica alla legge regionale 5 settembre 1978, n. 58».
- 2.26 *Legge regionale 22 marzo 1977, n. 17*  
«Modifica dell'art. 11 della legge regionale 18 giugno 1976, n. 17 concernente "Norme di attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306: costituzione e incentivazione delle associazioni di produttori agricoli nel settore zootecnico - Criteri per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione"».
- 2.27 *Legge regionale 12 maggio 1975, n. 70*  
«Pareri sui progetti di miglioramento fondiario assistiti da contributo regionale».
- 2.28 *Legge regionale 24 gennaio 1975, n. 19*  
«Intervento regionale per anticipare le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, e per agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina».
- 2.29 *Legge regionale 24 gennaio 1975, n. 16*  
«Modificazione e rifinanziamento delle ll.rr. n. 18 e n. 19 del 2 marzo 1973 concernenti lo sviluppo dell'elettificazione agricola».
- 2.30 *Legge regionale 2 maggio 1974, n. 26*  
«Abrogazione delle ll.rr. n. 14 e n. 15 del 12 febbraio 1973: Incentivi alla stagionatura del formaggio "Grana Padano" e "Parmigiano Reggiano"».
- 2.31 *Legge regionale 2 maggio 1974, n. 25*  
«Modifica della circoscrizione degli ispettorati ripartimentali delle foreste di Brescia e di Bergamo».
- 2.32 *Legge regionale 2 marzo 1973, n. 18*  
«Sviluppo dell'elettificazione agricola».
- 2.33 *Legge regionale 3 luglio 1972, n. 16*  
«Determinazione delle competenze degli organi regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne».

#### ARTIGIANATO, NUOVA ECONOMIA, RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGIA

- 3.1 *Legge regionale 18 marzo 1996, n. 6*  
«Disposizioni per la ricostituzione in via straordinaria delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla l.r. 16 dicembre 1989, n. 73 "Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo"».
- 3.2 *Legge regionale 25 novembre 1994, n. 34*  
«Disposizioni transitorie per la costituzione delle commissioni dell'artigianato di cui alla l.r. 16 dicembre 1989, n. 73 "Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo"».
- 3.3 *Legge regionale 21 marzo 1985, n. 17*  
«Interventi straordinari a favore di imprese artigiane, loro consorzi o società consortili, costituite anche in forma cooperativa, a valere sulla l.r. 14 luglio 1982, n. 33».
- 3.4 *Legge regionale 10 agosto 1982, n. 48*  
«Modificazioni, integrazioni, rifinanziamento della l.r. 3 luglio 1981, n. 33 "Intervento regionale per il riequilibrio territoriale del sistema industriale e per orientare le localizzazioni delle imprese industriali ed artigiane"».
- 3.5 *Legge regionale 19 marzo 1980, n. 26*  
«Modifica dell'art. 1 della l.r. 9 novembre 1974, n. 63».
- 3.6 *Legge regionale 21 marzo 1978, n. 31*  
«Rifinanziamento e modifiche della l.r. 2 marzo 1973, n. 16, concernente "Provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia, delle imprese artigiane che ne fanno parte in qualità di soci, del consorzio regionale tra le cooperative stesse"».
- 3.7 *Legge regionale 20 agosto 1976, n. 34*  
«Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1973, n. 16

"Provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia, delle imprese artigiane che ne fanno parte in qualità di soci, del consorzio regionale tra le cooperative stesse"».

- 3.8 *Legge regionale 9 novembre 1974, n. 63*  
«Determinazione dell'indennità di presenza e del trattamento di missione spettante ai componenti il comitato tecnico regionale per il credito agevolato agli artigiani, di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685 nonché ai componenti del comitato tecnico consultivo, di cui all'art. 19 della l.r. 3 aprile 1974, n. 17, delle commissioni regionali e provinciali per l'espletamento delle funzioni loro assegnate alla regione».
- 3.9 *Legge regionale 7 luglio 1972, n. 19*  
«Determinazione delle competenze degli organi regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di artigianato».

#### CULTURE, IDENTITÀ E AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA

- 4.1 *Legge regionale 21 marzo 2000, n. 14*  
«Partecipazione della Regione Lombardia alle celebrazioni ed alle iniziative culturali per la beatificazione di Papa Giovanni XXIII».
- 4.2 *Legge regionale 14 aprile 1997, n. 9*  
«Partecipazione della Regione Lombardia alle celebrazioni e alle iniziative culturali per il XVI centenario della morte di Sant'Ambrogio».
- 4.3 *Legge regionale 29 aprile 1995, n. 36*  
«Partecipazione agli oneri conseguenti le opere di restauro della Basilica di S. Antonio di Padova e della Chiesa di Sant'Angelo in Milano e alle iniziative e manifestazioni culturali per il VI centenario della Certosa di Pavia».
- 4.4 *Legge regionale 10 maggio 1990, n. 49*  
«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1986, n. 45 "Interventi regionali per la promozione degli scambi socio-culturali giovanili"».
- 4.5 *Legge regionale 10 maggio 1990, n. 46*  
«Partecipazione della Regione Lombardia agli oneri per opere di restauro della cattedrale di Bergamo».
- 4.6 *Legge regionale 6 settembre 1986, n. 45*  
«Interventi regionali per la promozione degli scambi socio-culturali giovanili».
- 4.7 *Legge regionale 30 maggio 1985, n. 64*  
«Contributi regionali per la ristrutturazione, la riqualificazione e l'adeguamento funzionale degli esercizi cinematografici e teatrali».
- 4.8 *Legge regionale 21 aprile 1984, n. 22*  
«Partecipazione agli oneri conseguenti le opere di restauro del Duomo di Mantova».
- 4.9 *Legge regionale 19 agosto 1983, n. 58*  
«Contributi regionali per interventi edilizi urgenti, relativi a musei e altri complessi ed edifici monumentali ospitanti raccolte o insiemi di beni culturali di interesse locale non appartenenti ad enti territoriali».
- 4.10 *Legge regionale 31 maggio 1983, n. 49*  
«Partecipazione agli oneri conseguenti all'attività di restauro del Duomo di Como».
- 4.11 *Legge regionale 28 dicembre 1982, n. 75*  
«Modifiche alla l.r. 5 settembre 1981, n. 58 - Interventi urgenti per opere di edilizia, relativi ai musei e altri complessi ed edifici monumentali di enti non territoriali o comunque di interesse locale assimilati o assimilabili per destinazione a istituti museali».
- 4.12 *Legge regionale 5 settembre 1981, n. 58*  
«Interventi urgenti per opere edilizie, relativi a musei e ad altri complessi ed edifici monumentali ospitanti raccolte o insiemi di beni culturali, di interesse locale, non appartenenti ad enti territoriali».
- 4.13 *Legge regionale 7 giugno 1980, n. 92*  
«Partecipazione agli oneri conseguenti all'attività di restauro del Duomo di Milano».
- 4.14 *Legge regionale 25 marzo 1980, n. 34*  
«Interventi culturali e di informazione della regione

per contribuire alla lotta contro il terrorismo, la criminalità e la violenza».

#### FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE

- 5.1 *Legge regionale 7 marzo 1981, n. 13*  
«Modalità di trasferimento ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dei beni e del personale relativi a talune I.P.A.B. operanti nell'ambito regionale».

#### FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

- 6.1 *Legge regionale 27 ottobre 1993, n. 31*  
«Attribuzione dell'indennità di funzione ai docenti della formazione professionale ai sensi dell'accordo nazionale di lavoro per il triennio 1988-1990».
- 6.2 *Legge regionale 1 giugno 1993, n. 17*  
«Acquisto rimanenti quote azionarie della società lombarda lavoro S.p.A. e dell'immobile sede della stessa».
- 6.3 *Legge regionale 19 settembre 1992, n. 31*  
«Deroga agli artt. 10, 11 e 12 della l.r. 7 giugno 1980, n. 95 "Disciplina della formazione professionale in Lombardia e successive modificazioni"».
- 6.4 *Legge regionale 10 maggio 1990, n. 40*  
«Acquisto di immobile, sito in Chiari (BS), per ampliamento ed insediamento di corsi di formazione professionale per disabili».
- 6.5 *Legge regionale 8 maggio 1990, n. 29*  
«Modifiche ed integrazioni alla l.r. 8 giugno 1984, n. 28 "Disciplina della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione - Disposizioni per la redazione del piano regionale di ristrutturazione della rete di distribuzione, già modificata dalla l.r. 30 maggio 1985, n. 68"».
- 6.6 *Legge regionale 28 agosto 1989, n. 35*  
«Ruoli organici degli istituti per il diritto allo studio universitario».
- 6.7 *Legge regionale 10 dicembre 1986, n. 66*  
«Interventi regionali per l'innovazione e la razionalizzazione delle strutture commerciali in Lombardia».
- 6.8 *Legge regionale 12 settembre 1986, n. 48*  
«Modifiche alle l.r. 7 giugno 1980, n. 95 "Disciplina della formazione professionale in Lombardia" e successive modifiche ed alla l.r. 1° agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale e successive modifiche"».
- 6.9 *Legge regionale 30 maggio 1985, n. 68*  
«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 giugno 1984, n. 28 "Disciplina della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione - Disposizioni per la redazione del piano regionale di ristrutturazione della rete di distribuzione"».
- 6.10 *Legge regionale 30 marzo 1983, n. 22*  
«Costituzione della società Lombarda lavoro».
- 6.11 *Legge regionale 9 marzo 1983, n. 17*  
«Attività dei comitati provinciali prezzi».
- 6.12 *Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 70*  
«Modificazioni della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 e della legge regionale 9 giugno 1981, n. 29. Istituzione del servizio vertenze».
- 6.13 *Legge regionale 13 settembre 1982, n. 57*  
«Modifiche alla l.r. 19 gennaio 1981, n. 7 - Interventi regionali per strutture e impianti in attuazione della l.r. 9 gennaio 1981, n. 7 sul diritto allo studio nelle università».
- 6.14 *Legge regionale 10 agosto 1982, n. 47*  
«Norme di attuazione dell'art. 8 della l.r. 27 aprile 1981, n. 20 recante provvedimenti per l'occupazione giovanile».
- 6.15 *Legge regionale 15 aprile 1982, n. 22*  
«Modifica alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 85 relativa al finanziamento degli interventi regionali per la ristrutturazione dei mercati all'ingrosso».

- 6.16 *Legge regionale 15 aprile 1982, n. 21*  
«Modifiche ed integrazioni alla l.r. 19 gennaio 1981, n. 7. Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle università».
- 6.17 *Legge regionale 27 aprile 1981, n. 20*  
«Provvedimenti per l'occupazione giovanile, istituzione delle graduatorie uniche regionali».
- 6.18 *Legge regionale 18 aprile 1980, n. 40*  
«Norme integrative concernenti il personale addetto alla formazione professionale».
- 6.19 *Legge regionale 5 aprile 1980, n. 37*  
«Trattamento economico del personale docente di cui all'articolo 2 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 94».
- 6.20 *Legge regionale 10 marzo 1978, n. 27*  
«Integrazione della legge regionale 3 settembre 1977, n. 49, concernente gli interventi regionali a favore dell'edilizia scolastica».
- 6.21 *Legge regionale 9 marzo 1978, n. 24*  
«Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1977, n. 48».
- 6.22 *Legge regionale 3 settembre 1977, n. 49*  
«Norme e finanziamenti integrativi delle leggi regionali 12 luglio 1974, n. 40 e 12 giugno 1975, n. 82, concernenti interventi regionali a favore dell'edilizia scolastica».
- 6.23 *Legge regionale 2 settembre 1977, n. 48*  
«Norme concernenti il personale docente della formazione professionale».
- 6.24 *Legge regionale 18 agosto 1977, n. 37*  
«Norme per la realizzazione delle opere di edilizia scolastica in attuazione della legge 5 agosto 1975, n. 412».
- 6.25 *Legge regionale 12 giugno 1975, n. 82*  
«Integrazione dell'intervento regionale a favore dell'edilizia scolastica».
- 6.26 *Legge regionale 6 giugno 1972, n. 13*  
«Norme provvisorie sull'assistenza scolastica in applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del dpr 14 gennaio 1972, n. 3».

#### GIOVANI, SPORT E PARI OPPORTUNITÀ

- 7.1 *Legge regionale 27 gennaio 1983, n. 5*  
«Modifica dell'art. 4 della l.r. 2 gennaio 1980, n. 2 relativa alla disciplina dell'esercizio della professione di guida alpina ed aspirante guida».
- 7.2 *Legge regionale 17 maggio 1980, n. 59*  
«Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1976, n. 23 "Intervento per lo sviluppo delle attrezzature sportive - Erogazione sotto forma di contributi diretti delle provvidenze previste dall'articolo 2 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9"».

#### INDUSTRIA, PICCOLA E MEDIA IMPRESA E COOPERAZIONE E TURISMO

- 8.1 *Legge regionale 23 aprile 1985, n. 37*  
«Modifiche ed integrazioni alla l.r. 9 maggio 1983, n. 39 relativa alla disciplina delle attività professionali delle agenzie di viaggio».
- 8.2 *Legge regionale 20 marzo 1984, n. 19*  
«Modifica alla l.r. 10 dicembre 1981, n. 71 "Disciplina delle aziende ricettive all'aria aperta"».
- 8.3 *Legge regionale 5 aprile 1983, n. 26*  
«Integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 86 "Interventi per la valorizzazione del patrimonio idrominerale regionale, sviluppo ed incentivazione dell'industria termale"».

#### INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

- 9.1 *Legge regionale 26 maggio 1997, n. 16*  
«Contributi straordinari ad aziende di trasporto pubblico locale per maggiori spese di esercizio dovute ad eventi calamitosi - anni 1993, 1994 e 1995».

- 9.2 *Legge regionale 10 maggio 1990, n. 47*  
«Contributi per la promozione e la realizzazione di trafori alpini».
- 9.3 *Legge regionale 29 aprile 1988, n. 25*  
«Interventi regionali a favore dell'Ente Ferrovie dello Stato per il risanamento e la ristrutturazione delle linee ferroviarie: Albate-Molteno e Colico-Chiavenna».
- 9.4 *Legge regionale 7 agosto 1986, n. 33*  
«Determinazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti dell'anno 1985 e la misura degli acconti provvisori per l'anno 1986 per i servizi di trasporto pubblico locale di persone e modificazioni all'art. 9 l.r. 2 gennaio 1982, n. 2 "Interventi regionali a favore delle aziende di trasporto di persone. Contributi di esercizio"».
- 9.5 *Legge regionale 25 gennaio 1984, n. 2*  
«Determinazione costi economici standardizzati e ricavi presunti per l'anno 1983 per i servizi pubblici di trasporto pubblico locale di persone - Nuove tariffe dei servizi pubblici di trasporto».
- 9.6 *Legge regionale 27 gennaio 1983, n. 6*  
«Nuovi interventi regionali per la realizzazione di ponti su grandi corsi d'acqua».
- 9.7 *Legge regionale 23 dicembre 1982, n. 73*  
«Nuove tariffe dei servizi pubblici di trasporto».
- 9.8 *Legge regionale 26 gennaio 1982, n. 7*  
«Tariffe dei servizi pubblici di trasporto».
- 9.9 *Legge regionale 17 maggio 1980, n. 60*  
«Integrazione alla legge regionale 5 settembre 1978, n. 60 concernente il "Concorso regionale per la realizzazione di ponti su grandi corsi d'acqua"».
- 9.10 *Legge regionale 6 gennaio 1979, n. 3*  
«Subdelega alle province dell'attività istruttoria relativa alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci per conto terzi».
- 9.11 *Legge regionale 18 dicembre 1978, n. 74*  
«Interventi regionali a favore dei pubblici servizi di trasporto».
- 9.12 *Legge regionale 5 settembre 1978, n. 60*  
«Concorso regionale per la realizzazione di ponti su grandi corsi d'acqua».
- 9.13 *Legge regionale 11 giugno 1975, n. 77*  
«Ulteriori provvedimenti per l'esecuzione di opere di risanamento ambientale e di opere pubbliche di interesse degli enti locali, dipendenti dalla costruzione della superstrada in variante alla SS n. 36».
- 9.14 *Legge regionale 17 marzo 1975, n. 33*  
«Concorso della regione per l'attuazione di programmi sulla viabilità statale di interesse regionale».
- 9.15 *Legge regionale 30 marzo 1973, n. 21*  
«Istituzione di una delegazione di approdo in Laveno e delimitazione della relativa competenza territoriale».
- 9.16 *Legge regionale 22 gennaio 1973, n. 12*  
«Concessione di contributi per l'esecuzione di opere di risanamento ambientale e di opere pubbliche di interesse degli enti locali, dipendenti dalla costruzione della superstrada in variante alla SS 36».
- 9.17 *Legge regionale 6 giugno 1972, n. 9*  
«Determinazione delle competenze degli organi regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali».
- 10.2 *Legge regionale 24 novembre 1997, n. 40*  
«Contributo straordinario della Regione Lombardia a favore delle Regioni Umbria e Marche colpite dal sisma del settembre 1997».
- 10.3 *Legge regionale 17 febbraio 1997, n. 4*  
«Proroga dei termini dell'art. 46 della legge regionale 4 maggio 1990, n. 28 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Disciplina dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica")».
- 10.4 *Legge regionale 2 dicembre 1995, n. 48*  
«Interventi straordinari per le popolazioni danneggiate dalle alluvioni dei mesi di luglio e settembre 1995».
- 10.5 *Legge regionale 10 novembre 1995, n. 44*  
«Modifica della decorrenza del termine per la presentazione delle domande di cui alla l.r. 28 aprile 1995, n. 32 "Concessione di contributi in conto capitale ai soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche"».
- 10.6 *Legge regionale 30 gennaio 1995, n. 7*  
«Proroga dei termini dell'art. 46 della l.r. 4 maggio 1990, n. 28 "Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 91. Disciplina dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"».
- 10.7 *Legge regionale 19 dicembre 1991, n. 42*  
«Risanamento e manutenzione straordinaria immobili IACP».
- 10.8 *Legge regionale 25 novembre 1991, n. 24*  
«Proroga dei termini di presentazione del certificato di consegna dei lavori e della delibera di assunzione del mutuo ai sensi della legge regionale 29 aprile 1988, n. 23 "Programmi annuali di assegnazione di contributi agli enti locali per l'esecuzione di opere da finanziare con mutui della Cassa depositi e prestiti"».
- 10.9 *Legge regionale 15 dicembre 1989, n. 70*  
«Contributo straordinario allo IACP di Milano».
- 10.10 *Legge regionale 12 dicembre 1988, n. 57*  
«Ulteriore proroga del termine di cui alla lettera f2) dell'allegato 1 alla legge regionale 29 giugno 1987 n. 19 concernente "Programma annuale di assegnazione di contributi agli enti locali per l'esecuzione di opere finanziate con mutui della Cassa depositi e prestiti"».
- 10.11 *Legge regionale 18 giugno 1984, n. 31*  
«Modifica alla legge regionale 19 agosto 1983, n. 56 e legge regionale 12 marzo 1984, n. 16».
- 10.12 *Legge regionale 12 marzo 1984, n. 16*  
«Interventi straordinari per gli eventi calamitosi del settembre 1983 nelle province di Como e Sondrio - Modifiche alla l.r. 19 agosto 1983, n. 56».
- 10.13 *Legge regionale 19 agosto 1983, n. 56*  
«Interventi straordinari per gli eventi calamitosi del maggio 1983 nelle province di Sondrio e Brescia».
- 10.14 *Legge regionale 4 settembre 1982, n. 55*  
«Interventi diretti a facilitare l'acquisizione di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le forze armate».
- 10.15 *Legge regionale 6 giugno 1980, n. 68*  
«Norme sull'assegnazione in proprietà di alloggi destinati a cooperative di edilizia sovvenzionata».
- 10.16 *Legge regionale 18 dicembre 1979, n. 75*  
«Modifiche alla legge regionale "Organi consultivi in materia di opere pubbliche di interesse regionale" approvata nella seduta del 3 ottobre 1979».
- 10.17 *Legge regionale 3 gennaio 1978, n. 2*  
«Finanziamenti dei maggiori oneri di cui all'art. 7 della legge regionale 3 agosto 1976, n. 40 ed integrazione dell'art. 10 della stessa legge».
- 10.18 *Legge regionale 27 maggio 1977, n. 25*  
«Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 45».
- 10.19 *Legge regionale 27 gennaio 1977, n. 11*  
«Norme per la formazione del piano regionale di edilizia residenziale pubblica».

---

**OPERE PUBBLICHE, POLITICHE PER LA CASA  
E PROTEZIONE CIVILE**

- 10.1 *Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 5*  
«Proroga dei termini dell'articolo 46 della l.r. 4 maggio 1990, n. 28 "Modificazioni e integrazioni alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 91" e successive modificazioni concernente "Disciplina dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"».

- 10.20 *Legge regionale 20 giugno 1975, n. 105*  
«Interventi regionali per l'agevolazione del finanziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per l'acquisizione delle aree in attuazione di piani di zona per l'edilizia economica e popolazione e dell'art. 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865».
- 10.21 *Legge regionale 4 settembre 1973, n. 45*  
«Integrazione della legge regionale 6 giugno 1972, n. 11. Norme sull'esercizio dei poteri attribuiti alla regione dai d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e n. 1036 relativi all'attuazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865».
- 10.22 *Legge regionale 6 giugno 1972, n. 11*  
«Norme sull'esercizio dei poteri trasferiti oppure delegati alla regione dalla legge statale 22 ottobre 1971, n. 865».

---

#### RISORSE IDRICHE E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

- 11.1 *Legge regionale 18 aprile 1992, n. 13*  
«Integrazioni e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1989, n. 42 "Integrazioni e modifiche alla l.r. 28 giugno 1988, n. 37. Piano di organizzazione dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e norme in tema di raccolta e smaltimento differenziati dei rifiuti urbani"».
- 11.2 *Legge regionale 25 novembre 1991, n. 28*  
«Norme per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi presso il luogo di produzione».
- 11.3 *Legge regionale 20 settembre 1982, n. 58*  
«Istituzione del comitato tecnico-consultivo per i problemi energetici».
- 11.4 *Legge regionale 30 maggio 1981, n. 25*  
«Tariffe per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto».
- 11.5 *Legge regionale 24 marzo 1975, n. 40*  
«Scarichi delle centrali termoelettriche».
- 11.6 *Legge regionale 19 agosto 1974, n. 48*  
«Norme per la disciplina degli scarichi delle acque di rifiuto».

---

#### RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

- 12.1 *Legge regionale 16 luglio 1998, n. 12*  
«Modifiche alla l.r. 10 novembre 1979, n. 57 "Procedure della gestione contabile e dei delegati alla spesa"».
- 12.2 *Legge regionale 14 febbraio 1994, n. 3*  
«Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale alla imposta erariale di trascrizione ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398».
- 12.3 *Legge regionale 17 dicembre 1990, n. 64*  
«Determinazione dell'aliquota della tassa automobilistica regionale».
- 12.4 *Legge regionale 24 marzo 1983, n. 20*  
«Interpretazione autentica del disposto di cui all'art. 1, secondo comma, lett. c) e d) della l.r. 15 dicembre 1982, n. 71».
- 12.5 *Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 71*  
«Determinazione delle aliquote della tassa regionale di circolazione».
- 12.6 *Legge regionale 17 dicembre 1973, n. 60*  
«Disposizioni in materia di tassa regionale di circolazione».

---

#### QUALITÀ DELL'AMBIENTE

- 13.1 *Legge regionale 30 agosto 2000, n. 23*  
«Proroga del regime di salvaguardia dei parchi regionali».
- 13.2 *Legge regionale 29 gennaio 1999, n. 7*  
«Proroga della salvaguardia del Parco Agricolo Sud Milano e nuove disposizioni in materia di salvaguardia dei parchi regionali».
- 13.3 *Legge regionale 30 gennaio 1998, n. 3*  
«Proroga del regime di salvaguardia dei parchi regionali».

- 13.4 *Legge regionale 25 marzo 1996, n. 7*  
«Modifica dell'art. 18 (Rapporti con gli altri strumenti di pianificazione territoriale) della l.r. 30 novembre 1983, n.86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale"».
- 13.5 *Legge regionale 8 agosto 1994, n. 19*  
«Disposizioni per interventi nell'autodromo di Monza».
- 13.6 *Legge regionale 16 dicembre 1991, n. 35*  
«Integrazioni della l.r. 12 agosto 1989, n. 31 "Disciplina della raccolta dei funghi epigei"».
- 13.7 *Legge regionale 14 dicembre 1987, n. 42*  
«Modifica dell'art. 43 (norma di raccordo) della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano regionale delle aree regionali protette, norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ambientale"».
- 13.8 *Legge regionale 10 dicembre 1986, n. 64*  
«Norme inerenti il diritto all'informazione in tema di ambiente e sanità».
- 13.9 *Legge regionale 24 aprile 1976, n. 10*  
«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 giugno 1975, n. 78 "Istituzione del Parco di interesse regionale Nord-Milano"».

---

#### SANITÀ

- 14.1 *Legge regionale 31 dicembre 1996, n. 38*  
«Proroga dei termini per la fase commissariale delle Aziende U.S.S.L. ed ospedaliere, di cui alla l.r. 17 febbraio 1996, n.4 "Disposizioni urgenti in ordine agli organi delle Aziende U.S.S.L. ed ospedaliere della Lombardia"».
- 14.2 *Legge regionale 17 febbraio 1996, n. 4*  
«Disposizioni urgenti in ordine agli organi delle aziende U.S.S.L. ed ospedaliere della Lombardia».
- 14.3 *Legge regionale 8 aprile 1995, n. 18*  
«Adeguamento alle direttive CEE delle disposizioni concernenti i contratti delle U.S.S.L., modificazioni della l.r. 31 dicembre 1980, n. 106, modificata dalla l.r. 20 marzo 1990, n. 15 nonché dell'art. 3 della l.r. 20 marzo 1990, n. 15».
- 14.4 *Legge regionale 30 dicembre 1994, n. 45*  
«Abrogazione del secondo comma dell'art. 106-bis della l.r. 31 dicembre 1980, n. 106».
- 14.5 *Legge regionale 15 settembre 1993, n. 28*  
«Ridefinizione degli ambiti territoriali delle Unità Socio-Sanitarie Locali».
- 14.6 *Legge regionale 10 dicembre 1992, n. 46*  
«Erogazione alle U.S.S.L. ed altri enti sanitari dei finanziamenti riservati al ripianamento delle spese correnti dell'esercizio 1990 e norme in materia di conti consuntivi».
- 14.7 *Legge regionale 27 agosto 1992, n. 27*  
«Integrazione alla legge regionale 25 agosto 1979, n. 47 "Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici"».
- 14.8 *Legge regionale 13 agosto 1992, n. 25*  
«Istituzione del collegio dei revisori dei conti presso gli ospedali classificati multizonali. Modifiche e integrazioni alla l.r. 15 marzo 1985, n. 16, concernente "Disciplina del collegio dei revisori dei conti delle U.S.S.L."».
- 14.9 *Legge regionale 15 febbraio 1992, n. 7*  
«Modifica ed integrazione alla legge regionale 8 maggio 1990, n. 36 "Riorganizzazione del settore sanità ed igiene"».
- 14.10 *Legge regionale 25 novembre 1991, n. 25*  
«Integrazione e modifica alla l.r. 17 febbraio 1986, n. 5 "Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato che svolgono attività ambulatoriale, nonché per il trasporto di infermi"».

- 14.11 *Legge regionale 7 agosto 1991, n. 19*  
«Disposizioni attuative del decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35 convertito in legge 4 aprile 1991, n. 111 "Norme sulla gestione transitoria delle U.S.S.L."».
- 14.12 *Legge regionale 4 marzo 1991, n. 5*  
«Modifica alla l.r. 7 giugno 1985 n. 72 "Aggregazione funzionale delle USSL al fine di costituire i dipartimenti di salute mentale e le unità operative di psichiatria e di individuare i presidi psichiatrici"».
- 14.13 *Legge regionale 8 maggio 1990, n. 36*  
«Riorganizzazione del settore sanità e igiene».
- 14.14 *Legge regionale 20 marzo 1990, n. 15*  
«Modificazione delle disposizioni nel Titolo IV della l.r. 31 dicembre 1980, n. 106 "Norme sulla costituzione e il riparto del fondo sanitario regionale, sul bilancio, la contabilità e l'amministrazione del patrimonio in materia di servizi, di competenza delle Unità Socio Sanitarie Locali (U.S.S.L.)" e approvazione del capitolato generale per le forniture di beni e servizi alle U.S.S.L. e ad altri enti ospedalieri».
- 14.15 *Legge regionale 6 febbraio 1990, n. 7*  
«Case di cura private: disciplina dell'autorizzazione e della vigilanza - Convenzioni».
- 14.16 *Legge regionale 2 gennaio 1990, n. 1*  
«Istituzione del servizio psichiatria presso il settore coordinamento per i servizi sociali».
- 14.17 *Legge regionale 21 agosto 1989, n. 32*  
«Integrazioni e modifiche alla l.r. 6 agosto 1984, n. 41 "Norme relative all'individuazione e alla gestione dei presidi sanitari multizonali di assistenza ospedaliera, di assistenza specialistica extraospedaliera e di riabilitazione"».
- 14.18 *Legge regionale 28 agosto 1989, n. 36*  
«Misure di salvaguardia per il piano sanitario regionale per il triennio 1988/90».
- 14.19 *Legge regionale 25 maggio 1989, n. 16*  
«Disposizioni per la riorganizzazione dei servizi sanitari del Comune di Milano. Modifiche ed integrazioni alla l.r. 5 febbraio 1982, n. 10 "Modifiche ed integrazioni alla l.r. 5 aprile 1980, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché variazione della delimitazione territoriale della zona n. 75 - Comune di Milano"».
- 14.20 *Legge regionale 16 maggio 1988, n. 28*  
«Modifica dell'art. 26 della l.r. 5 aprile 1980, n. 35 "Ordinamento dei servizi di zona"».
- 14.21 *Legge regionale 29 aprile 1988, n. 21*  
«Integrazioni e modifiche all'art. 27 (indennità) della l.r. 5 aprile 1980, n. 35 concernente «Ordinamento dei servizi di zona» e successive modificazioni».
- 14.22 *Legge regionale 11 aprile 1988, n. 15*  
«Disposizioni transitorie in materia di laboratori extraospedalieri di analisi mediche a scopo diagnostico».
- 14.23 *Legge regionale 28 marzo 1988, n. 10*  
«Composizione dell'Ufficio di direzione dell'U.S.S.L.».
- 14.24 *Legge regionale 2 aprile 1987, n. 12*  
«Disposizioni in materia di organici e di assunzione diretta del personale del Servizio Sanitario Regionale e rideterminazione della misura di compensi e di indennità previsti dalla l.r. 24 marzo 1975, n. 36».
- 14.25 *Legge regionale 19 agosto 1986, n. 41*  
«Variazione delle zone per la gestione dei servizi socio-sanitari di cui alla tabella A allegata alla l.r. 5 aprile 1980, n. 35: soppressione e modificazione degli ambiti territoriali n. 50 di Viadana e n. 52 di Casalmaggiore».
- 14.26 *Legge regionale 12 agosto 1986, n. 40*  
«Norme di attuazione della legge 15 gennaio 1986, n. 4 recante disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali».
- 14.27 *Legge regionale 9 agosto 1986, n. 37*  
«Integrazione delle tabelle A, B e C allegate alla l.r. 6 agosto 1984, n. 41 "Norme relative alla individuazione e alla gestione dei presidi sanitari multizonali di assistenza ospedaliera e di riabilitazione" e modalità di individuazione dei presidi sanitari multizonali di assistenza ospedaliera convenzionati».
- 14.28 *Legge regionale 7 luglio 1986, n. 25*  
«Integrazione dell'accordo interregionale Emilia Romagna-Lombardia di cui alla l.r. 13 dicembre 1977, n. 62 sulla regionalizzazione dell'istituto zooprofilattico sperimentale».
- 14.29 *Legge regionale 7 giugno 1986, n. 16*  
«Proroga dei termini per l'approvazione da parte dei comuni del regolamento di igiene comunale, previsti dall'articolo 9 della l.r. 26 ottobre 1981, n. 64 come sostituito dall'articolo 3 della l.r. 30 novembre 1984, n. 61».
- 14.30 *Legge regionale 7 giugno 1986, n. 15*  
«Variazione delle zone per la gestione dei servizi socio-sanitari n. 61 e 60 di cui alla tabella A allegata alla l.r. 5 aprile 1980, n. 35».
- 14.31 *Legge regionale 17 febbraio 1986, n. 5*  
«Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato che svolgono attività ambulatoriale, nonché per il trasporto di infermi».
- 14.32 *Legge regionale 30 maggio 1985, n. 67*  
«Norme per la gestione, l'organizzazione ed il funzionamento dei presidi multizonali di igiene e prevenzione (P.M.I.P.)».
- 14.33 *Legge regionale 7 giugno 1985, n. 74*  
«Norme concernenti l'applicazione dell'art. 17 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761».
- 14.34 *Legge regionale 7 giugno 1985, n. 72*  
«Aggregazione funzionale delle U.S.S.L. al fine di costituire i dipartimenti di salute mentale e le unità operative di psichiatria e di individuare i presidi psichiatrici».
- 14.35 *Legge regionale 30 maggio 1985, n. 65*  
«Piano regionale sangue e plasma per il triennio 1985/1987».
- 14.36 *Legge regionale 27 maggio 1985, n. 56*  
«Compensi ai componenti del comitato di controllo sugli atti dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna».
- 14.37 *Legge regionale 4 aprile 1985, n. 25*  
«Variazione delle zone per la gestione dei servizi socio-sanitari nn. 1, 2, 13, 19, 51, 52 e 62 di cui alla tabella A allegata alla l.r. 5 aprile 1980, n. 35».
- 14.38 *Legge regionale 4 aprile 1985, n. 24*  
«Variazione delle zone per la gestione dei servizi socio-sanitari n. 3 e n. 6 di cui alla tabella A allegata alla l.r. 5 aprile 1980, n. 35».
- 14.39 *Legge regionale 4 aprile 1985, n. 23*  
«Variazione delle zone per la gestione dei servizi socio-sanitari n. 1 e n. 3 di cui alla tabella A allegata alla l.r. 5 aprile 1980, n. 35».
- 14.40 *Legge regionale 25 marzo 1985, n. 19*  
«Integrazione dell'art. 18 della l.r. 7 giugno 1980, n. 79 - Compenso ai componenti del comitato regionale per l'ordinamento dei servizi di patologia».
- 14.41 *Legge regionale 15 marzo 1985, n. 16*  
«Disciplina del collegio dei revisori dei conti delle U.S.S.L.».
- 14.42 *Legge regionale 6 agosto 1984, n. 41*  
«Norme relative all'individuazione ed alla gestione dei presidi sanitari multizonali di assistenza ospedaliera e di riabilitazione».
- 14.43 *Legge regionale 6 febbraio 1984, n. 10*  
«Trasferimento dell'ospedale per lungodegenti e convalescenti zonale di Gargnano all'ente responsabile dei servizi di zona - U.S.S.L. n. 40 - Salo A».
- 14.44 *Legge regionale 6 febbraio 1984, n. 6*  
«Disciplina transitoria di salvaguardia sull'attività degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico».

- 14.45 *Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 5*  
«Composizione e funzionamento delle commissioni di disciplina delle U.S.S.L.».
- 14.46 *Legge regionale 13 dicembre 1983, n. 93*  
«Modifica degli articoli 7 e 19 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 79 "Disciplina per l'apertura e l'esercizio dei laboratori extra-ospedalieri di analisi mediche a scopo diagnostico"».
- 14.47 *Legge regionale 22 aprile 1983, n. 33*  
«Disposizioni in materia di personale del servizio sanitario nazionale».
- 14.48 *Legge regionale 13 settembre 1982, n. 56*  
«Trasformazione di posti vacanti delle piante organiche provvisorie delle U.S.S.L. e modificazioni dell'art. 25 della l.r. 11 aprile 1980, n. 39».
- 14.49 *Legge regionale 14 luglio 1982, n. 36*  
«Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1982, n. 35 concernente: "Delega alle U.S.S.L. delle procedure relative alle assunzioni per chiamata diretta e disposizioni transitorie in materia di organici, di conferimento di incarichi e di inquadramento del personale"».
- 14.50 *Legge regionale 14 luglio 1982, n. 35*  
«Delega alle U.S.S.L. delle procedure relative alle assunzioni per chiamata diretta e disposizioni transitorie in materia di organici, di conferimento di incarichi e di inquadramento del personale».
- 14.51 *Legge regionale 8 marzo 1982, n. 15*  
«Indennità e rimborsi spese ai componenti dei comitati di gestione e delle assemblee delle U.S.S.L. - Abrogazione dell'art. 5 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 36».
- 14.52 *Legge regionale 8 marzo 1982, n. 14*  
«Variazioni alla legge regionale del 3 settembre 1974, n. 55 (piano ospedaliero della regione Lombardia 1974/78) - Scorporo dell'ospedale per lungodegenti e convalescenti zonale di Longone al Segrino (CO) dall'ente ospedaliero istituti clinici di perfezionamento di Milano».
- 14.53 *Legge regionale 8 marzo 1982, n. 13*  
«Ricognizione dei posti di organico vacanti presso i servizi e le strutture degli enti soppressi di cui agli artt. 67 e 72 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».
- 14.54 *Legge regionale 5 febbraio 1982, n. 10*  
«Modifiche ed integrazioni alla l.r. 5 aprile 1980, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché variazioni della delimitazione territoriale della zona n. 75 - Comune di Milano»
- 14.55 *Legge regionale 10 dicembre 1981, n. 69*  
«Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 19 gennaio 1981, n. 6 "Modalità di primo trasferimento del personale alle U.S.S.L." e 1 aprile 1980, n. 39 "Organizzazione e funzionamento delle U.S.S.L."».
- 14.56 *Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53*  
«Procedure relative all'attuazione delle ricerche nel settore sanitario».
- 14.57 *Legge regionale 23 gennaio 1981 n. 10*  
«Norme di integrazione della l.r. 5 aprile 1980, n. 35».
- 14.58 *Legge regionale 19 gennaio 1981, n. 6*  
«Modalità per il primo trasferimento del personale alle U.S.S.L.».
- 14.59 *Legge regionale 14 gennaio 1981, n. 4*  
«Modifiche ed integrazioni alla l.r. 5 aprile 1980, n. 35 "Ordinamento dei servizi di zona"».
- 14.60 *Legge regionale 9 gennaio 1981, n. 2*  
«Variazioni alla legge regionale 3 settembre 1974, n. 55 (piano ospedaliero della regione Lombardia 1974/1978), unificazione del presidio integrativo di Roncoferraro con gli istituti ospedalieri di Mantova».
- 14.61 *Legge regionale 7 giugno 1980, n. 79*  
«Disciplina per l'apertura e l'esercizio dei laboratori extraospedalieri di analisi mediche a scopo diagnostico».
- 14.62 *Legge regionale 7 giugno 1980, n. 78*  
«Programma di interventi straordinari per l'anno 1980 a favore degli enti ospedalieri e degli enti istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per l'acquisto o la sostituzione di attrezzature e di apparecchiature medico-scientifiche».
- 14.63 *Legge regionale 7 giugno 1980, n. 77*  
«Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 22 novembre 1979, n. 61 e 22 febbraio 1980, n. 20 "Programma stralcio per l'anno 1979 per interventi di edilizia ospedaliera"».
- 14.64 *Legge regionale 7 giugno 1980, n. 75*  
«Istituzione e disciplina dei ruoli nominativi regionali del personale addetto ai presidi, servizi ed uffici sanitari delle unità socio sanitarie locali».
- 14.65 *Legge regionale 19 maggio 1980, n. 62*  
«Modifica alla l.r. 11 aprile 1980 n. 39 "Organizzazione e funzionamento delle unità socio sanitarie locali"».
- 14.66 *Legge regionale 11 aprile 1980, n. 39*  
«Organizzazione e funzionamento delle unità socio sanitarie locali».
- 14.67 *Legge regionale 5 aprile 1980, n. 36*  
«Integrazioni e modifiche della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35 concernente "Ordinamento dei servizi di zona"».
- 14.68 *Legge regionale 5 aprile 1980, n. 35*  
«Ordinamento dei servizi di zona».
- 14.69 *Legge regionale 22 febbraio 1980, n. 20*  
«Modifiche alla legge regionale 22 novembre 1979, n. 61 "Programma stralcio per l'anno 1979 per interventi di edilizia ospedaliera"».
- 14.70 *Legge regionale 22 novembre 1979, n. 61*  
«Programma stralcio per l'anno 1979 per interventi di edilizia ospedaliera».
- 14.71 *Legge regionale 25 agosto 1979, n. 47*  
«Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici».
- 14.72 *Legge regionale 23 luglio 1979, n. 38*  
«Norme concernenti la delimitazione territoriale per l'esercizio delle funzioni delle unità socio-sanitarie locali (U.S.S.L.)».
- 14.73 *Legge regionale 8 gennaio 1979, n. 11*  
«Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 1975, n. 27 "Finanziamento degli investimenti per l'attuazione del piano ospedaliero e procedure relative"».
- 14.74 *Legge regionale 10 novembre 1978, n. 66*  
«Interventi straordinari a favore degli enti ospedalieri per opere di manutenzione straordinaria, sostituzione, reintegro, acquisto e ammodernamento di apparecchiature medico-scientifiche».
- 14.75 *Legge regionale 5 settembre 1978, n. 61*  
«Integrazione dell'art. 6 della l.r. 22 aprile 1975, n. 61».
- 14.76 *Legge regionale 28 agosto 1978, n. 56*  
«Modifiche delle leggi regionali 15 gennaio 1975, n. 6 "Norme per la formazione ed il riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera" e 29 gennaio 1975, n. 27 "Finanziamento degli investimenti per l'attuazione del piano ospedaliero e procedure relative"».
- 14.77 *Legge regionale 28 agosto 1978, n. 55*  
«Rifinanziamento e modifica della legge regionale 22 aprile 1975, n. 60, avente ad oggetto "Interventi per il miglioramento e il potenziamento dei servizi di medicina veterinaria"».
- 14.78 *Legge regionale 12 agosto 1978, n. 51*  
«Nuova disciplina dell'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali, pensionati od in età di pensione, ed ai familiari a carico, e abrogazione della legge regionale 11 agosto 1973, n. 29».
- 14.79 *Legge regionale 10 luglio 1978, n. 42*  
«Modifiche ed integrazioni dell'articolo 54 della legge

- regionale del 29 gennaio 1975, n. 28 e dell'articolo 3 della legge regionale del 10 maggio 1977, n. 24».
- 14.80 *Legge regionale 9 marzo 1978, n. 22*  
«Integrazione del finanziamento dei programmi di intervento 1975 e 1976, per l'attuazione del piano regionale ospedaliero di cui alle leggi regionali 3 settembre 1974, n. 55 e 29 gennaio 1975, n. 27».
- 14.81 *Legge regionale 3 gennaio 1978, n. 5*  
«Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1975, n. 108 "Aperture di credito su mandato a favore degli enti ospedalieri" ed integrazioni alle disposizioni della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 6».
- 14.82 *Legge regionale 13 dicembre 1977, n. 62*  
«Regionalizzazione ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 745, dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna».
- 14.83 *Legge regionale 5 settembre 1977, n. 51*  
«Provvedimenti per l'erogazione dei fondi di manutenzione straordinaria agli enti ospedalieri per l'anno 1977».
- 14.84 *Legge regionale 5 settembre 1977, n. 50*  
«Integrazione alle disposizioni della legge regionale 29 gennaio 1975, n. 28 "Norme relative alla contabilità e alla gestione degli enti ospedalieri"».
- 14.85 *Legge regionale 10 maggio 1977, n. 24*  
«Norme relative alla durata in carica del collegio dei revisori degli enti ospedalieri della Lombardia e modifica alla legge regionale 19 novembre 1976, n. 50 variazioni al piano ospedaliero regionale».
- 14.86 *Legge regionale 18 gennaio 1977, n. 4*  
«Variazioni al piano ospedaliero regionale. Abrogazione della legge regionale 12 maggio 1975, n. 69».
- 14.87 *Legge regionale 18 gennaio 1977, n. 3*  
«Variazione al piano ospedaliero regionale. Scorporo e trasferimento degli ospedali extra regionali di Pietra Ligure e Bussana di S. Remo».
- 14.88 *Legge regionale 29 dicembre 1976, n. 53*  
«Norme inerenti a pubblici concorsi, relative commissioni giudicatrici ed altri organismi collegiali operanti in materie sanitarie di competenza regionale».
- 14.89 *Legge regionale 19 novembre 1976, n. 50*  
«Variazioni al piano ospedaliero regionale».
- 14.90 *Legge regionale 10 settembre 1976, n. 47*  
«Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 e criteri per il finanziamento delle spese correnti ospedaliere per gli anni 1975 e 1976 in attuazione della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 6».
- 14.91 *Legge regionale 10 settembre 1976, n. 46*  
«Disposizioni concernenti il personale degli enti ospedalieri costituiti mediante fusione».
- 14.92 *Legge regionale 6 settembre 1976, n. 45*  
«Rifinanziamento della legge regionale 5 aprile 1975, n. 43 concernente "Intervento per il potenziamento e l'adeguamento delle strutture sanitarie di base"».
- 14.93 *Legge regionale 30 agosto 1976, n. 36*  
«Applicazione, per l'anno 1976, delle norme contenute nell'articolo 12 della legge regionale n. 27 del 29 gennaio 1975».
- 14.94 *Legge regionale 20 agosto 1976, n. 35*  
«Rifinanziamento della legge regionale 11 aprile 1975, n. 49 concernente "Contributi alle provincie della Lombardia per il potenziamento dei laboratori provinciali di igiene e profilassi"».
- 14.95 *Legge regionale 19 dicembre 1975, n. 108*  
«Apertura di credito su mandato a favore degli enti ospedalieri ed integrazioni alle disposizioni della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 6».
- 14.96 *Legge regionale 20 giugno 1975, n. 101*  
«Concessione di fidejussione a garanzia di aperture di credito agli enti ospedalieri».
- 14.97 *Legge regionale 20 giugno 1975, n. 99*  
«Integrazione di spesa per l'assistenza farmaceutica ai sensi della legge regionale n. 29 dell'11 agosto 1973».
- 14.98 *Legge regionale 13 maggio 1975, n. 71*  
«Istituzione e disciplina del comitato regionale di cui all'articolo 20 della legge 17 agosto 1974, n. 386».
- 14.99 *Legge regionale 22 aprile 1975, n. 61*  
«Attribuzioni e composizione del Consiglio provinciale di sanità».
- 14.100 *Legge regionale 22 aprile 1975, n. 60*  
«Interventi per il miglioramento ed il potenziamento dei servizi di medicina veterinaria».
- 14.101 *Legge regionale 11 aprile 1975, n. 49*  
«Contributi alle provincie della Lombardia per il potenziamento dei laboratori provinciali di igiene e profilassi».
- 14.102 *Legge regionale 5 aprile 1975, n. 43*  
«Interventi per il potenziamento e l'adeguamento delle strutture sanitarie di base».
- 14.103 *Legge regionale 24 marzo 1975, n. 36*  
«Norme in attuazione degli articoli 6 e 7 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386».
- 14.104 *Legge regionale 29 gennaio 1975, n. 29*  
«Concessione di fidejussione regionale su mutui degli enti ospedalieri».
- 14.105 *Legge regionale 29 gennaio 1975, n. 28*  
«Norme relative alla contabilità e alla gestione degli enti ospedalieri».
- 14.106 *Legge regionale 29 gennaio 1975, n. 27*  
«Finanziamento degli investimenti per l'attuazione del piano ospedaliero e procedure relative».
- 14.107 *Legge regionale 15 gennaio 1975, n. 6*  
«Norme per la formazione e il riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera».
- 14.108 *Legge regionale 10 gennaio 1975, n. 3*  
«Delega ai consorzi sanitari di zona, istituiti ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1972, n. 37, delle attribuzioni affidate, dalla legge regionale 11 agosto 1973, n. 29 e dal relativo regolamento di attuazione, ai comitati sanitari di zona».
- 14.109 *Legge regionale 18 novembre 1974, n. 64*  
«Integrazione della quota regionale del fondo nazionale ospedaliero per l'anno 1974».
- 14.110 *Legge regionale 3 settembre 1974, n. 55*  
«Piano ospedaliero della regione Lombardia per il quinquennio 1974-1978».
- 14.111 *Legge regionale 2 maggio 1974, n. 24*  
«Integrazione delle quote regionali del fondo nazionale ospedaliero assegnato alla regione Lombardia per gli esercizi 1972 e 1973».
- 14.112 *Legge regionale 4 settembre 1973, n. 46*  
«Modifica alla legge concernente l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali, pensionati o in età da pensione ed ai familiari a carico».
- 14.113 *Legge regionale 23 agosto 1973, n. 38*  
«Misure di salvaguardia per il piano ospedaliero della regione Lombardia per il quinquennio 1974-1978».
- 14.114 *Legge regionale 5 settembre 1972, n. 31*  
«Norme sulle convenzioni regolanti i rapporti fra gli enti ospedalieri e le università».

## TERRITORIO ED URBANISTICA

- 15.1 *Legge regionale 9 febbraio 1991, n. 3*  
«Procedure per il finanziamento degli interventi previsti nel programma operativo per l'area della Valtellina».
- 15.2 *Legge regionale 13 febbraio 1988, n. 7*  
«Proroga del termine di cui all'art. 1 della l.r. 28 giugno 1982, n. 31 concernente "Piano territoriale regionale"».
- 15.3 *Legge regionale 7 giugno 1985, n. 73*  
«Modifiche all'articolo 22 della l.r. 15 aprile 1975, n. 51 (standard urbanistici)».

- 15.4 *Legge regionale 13 dicembre 1983, n. 96*  
«Modifica degli artt. 14 e 20 della legge regionale 19 luglio 1982, n. 43 "Istituzione delle Comunità montane"».
- 15.5 *Legge regionale 18 gennaio 1980, n. 9*  
«Salvaguardia delle sponde dei laghi e dei fiumi».

•  
**ALLEGATO B (art. 3, comma 1)**

**DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ**

Riferimento normativo	Procedimento/attività	Termine iniziale per l'esercizio dell'attività
I.r. 14 febbraio 1994, n. 2 artt. 18 e 19	Apertura ed esercizio di scuole di sci	90 giorni dalla denuncia
I.r. 11 novembre 1994, n. 29 art. 6, c. 3	Esercizio temporaneo dell'attività di guida alpina da parte di soggetto iscritto all'albo di altra Regione	30 giorni dalla denuncia
I.r. 11 novembre 1994, n. 29 art. 17	Apertura ed esercizio di scuole di alpinismo	90 giorni dalla denuncia

•  
**ALLEGATO C (art. 4, comma 1)**

**SILENZIO – ASSENSO**

Riferimento normativo	Provvedimento/attività	Termine diverso per la formazione del silenzio-assenso
I.r. 1 giugno 1993, n. 16, art. 4	Iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali	
I.r. 16 settembre 1996, n. 27, art. 4, fatto salvo il comma 3.	Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo	
I.r. 29 aprile 1980, n. 44, art. 7	Ricerca di acque minerali e termali	120 giorni
I.r. 8 luglio 1989, n. 24 art. 12, c. 7	Riconoscimento di tartufo controllate e coltivate	
I.r. 23 giugno 1997, n. 24, art. 6	Raccolta dei funghi epigei per motivi scientifici	
I.r. 15 dicembre 1993, n. 37, art. 6	Utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici	
I.r. 29 aprile 1980, n. 45, art. 10	Autorizzazione di manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali	
I.r. 29 aprile 1980, n. 45, art. 11	Autorizzazione di manifestazioni fieristiche locali, provinciali e regionali	
I.r. 31 gennaio 1992, n. 3, art. 2	Iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici	
I.r. 11 novembre 1994, n. 29 art. 5, c. 6	Nulla osta all'esercizio non saltuario dell'attività di guida alpina da parte di cittadini di Stati non membri dell'Unione Europea	30 giorni dal riconoscimento
I.r. 11 novembre 1994, n. 29 art. 6, c. 1	Trasferimento nell'albo professionale della Lombardia di guide alpine e aspiranti guide iscritti all'albo di altra Regione	
I.r. 11 novembre 1994, n. 29 art. 21	Iscrizione nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna	30 giorni
I.r. 28 aprile 1997, n. 12 art. 6, c. 2	Attribuzione della classificazione delle aziende alberghiere	

**ALLEGATO D (art. 8, comma 1)**

**ELENCO DEGLI ORGANISMI NON INDISPENSABILI E DELLE NORME DI LEGGE DI RIFERIMENTO**

- Commissione scientifica (articolo 6 della l.r. 1 agosto 1992, n. 23) Norme per l'esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli eventi calamitosi dell'estate 1987»);
- Comitato tecnico scientifico (articolo 21, commi 4, 5 e 6 e articolo 31, comma 3, della l.r. 12 maggio 1990, n. 54 «Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile»);
- Consulta regionale e consulte territoriali sulla casa (articolo 3 e articolo 14, comma 6, della l.r. 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER)» e articolo 3, comma 44, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema della autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»);
- Commissione tecnica (articolo 20, commi 2 – salvo il primo periodo che viene sostituito dall'art. 11, comma 19 della presente legge –, 2 bis, 3 e 4 della l.r. 7 giugno 1980, n. 95 «Disciplina della formazione professionale in Lombardia»);
- Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli (articoli 12 e 13 della l.r. 15 aprile 1995, n. 20 «Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente»);
- Comitato di coordinamento (articoli 3 e 4 della l.r. 20 luglio 1991, n. 14 «Istituzione della giornata del verde pulito»);
- Nucleo di valutazione per i progetti relativi alla diffusione dei veicoli elettrici (articolo 6, comma 3 e articolo 9, comma 3, della l.r. 12 dicembre 1994, n. 40 «Promozione della diffusione di veicoli a minimo impatto ambientale, a trazione elettrica o elettrica-ibrida e di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, nonché delle relative infrastrutture, nelle aree urbane»);
- Comitato regionale per i musei (articolo 18; articolo 20, comma 3, nonché le parole «sentito il Comitato regionale di cui al successivo art. 18» riportate al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 12 luglio 1974, n. 39 «Norme in materia di enti locali o di interesse locale»);
- Comitato per lo studio e la documentazione sul volontariato (articoli 10, 11 e 18, comma 4, della l.r. 24 luglio 1993, n. 22 «Legge regionale sul volontariato»).

[BUR2002023]

REGOLAMENTO REGIONALE 23 LUGLIO 2002 - N. 5  
Nuovo sistema tariffario

[5.2.1]

LA GIUNTA REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
emana

il seguente regolamento regionale:

**ALLEGATO A1 - REGOLAMENTO TARIFFARIO**

**PARTE I  
ATTUAZIONE DELLA RIFORMA**

- Art. 1 - Ambito d'applicazione
- Art. 2 - Modello regionale di integrazione tariffaria
- Art. 3 - Monitoraggio dei sistemi tariffari
- Art. 4 - Comitato di Coordinamento
- Art. 5 - Sistemi tariffari di livello locale
- Art. 6 - Organismi locali

**PARTE II  
NUOVO SISTEMA TARIFFARIO**

- Art. 7 - Titoli di viaggio
- Art. 8 - Modelli tariffari
- Art. 9 - Integrazione tariffaria
- Art. 10 - Sistemi di riparto dei ricavi tariffari
- Art. 11 - Modalità di adeguamento delle tariffe
- Art. 12 - Sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi

**SEZIONE I**

**CRITERI E PARAMETRI DEL MODELLO TARIFFARIO LINEARE**

- Art. 13 - Modello tariffario lineare
- Art. 14 - Definizione delle classi chilometriche di distanza e delle tariffe

**SEZIONE II**

**CRITERI E PARAMETRI DEL MODELLO TARIFFARIO  
DEI SERVIZI REGIONALI DI NAVIGAZIONE PUBBLICA DI LINEA**

- Art. 15 - Definizione delle tariffe per i servizi regionali di navigazione pubblica di linea

**SEZIONE III**

**CRITERI E PARAMETRI DEL MODELLO TARIFFARIO  
DEI SERVIZI SU IMPIANTI A FUNE**

- Art. 16 - Definizione delle tariffe dei servizi svolti su impianti a fune

**SEZIONE IV**

**CRITERI E PARAMETRI DEL MODELLO TARIFFARIO A ZONE**

- Art. 17 - Modello tariffario a zone
- Art. 18 - Definizione delle zone
- Art. 19 - Definizione delle tariffe di riferimento

**SEZIONE V**

**TITOLI DI VIAGGIO**

- Art. 20 - Titoli di viaggio obbligatori
- Art. 21 - Esazione suppletiva in vettura
- Art. 22 - Rimborso titoli di viaggio
- Art. 23 - Disciplina delle tariffe commerciali
- Art. 24 - Numero di viaggi convenzionali

**PARTE III**

**TITOLI DI GRATUITÀ E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE**

- Art. 25 - Circolazione gratuita
- Art. 26 - Agevolazioni tariffarie
- Art. 27 - Resoconto sulle tessere di libera circolazione e sulle agevolazioni tariffarie

**PARTE IV**

**NORME TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 28 - Accordi e convenzioni per le integrazioni tariffarie
- Art. 29 - Entrata in vigore

**PARTE I  
ATTUAZIONE DELLA RIFORMA**

**Articolo 1  
(Ambito d'applicazione)**

1. La Regione, a completamento del processo di riforma del trasporto pubblico regionale e locale di cui alla l.r. 22/98 e successive modificazioni ed integrazioni, adotta il presente regolamento tariffario in attuazione della l.r. 1/2002.

2. Il regolamento si applica ai seguenti servizi di trasporto pubblico, per i quali è previsto un corrispettivo regionale o locale:

- a) servizi ferroviari di trasporto locale trasferiti dallo Stato alle Regioni in attuazione del d.lgs. 422/97 per gli spostamenti tra le stazioni ferroviarie situate all'interno del territorio lombardo, con estensione alle stazioni poste in altre regioni elencate nei contratti di servizio;
- b) servizi automobilistici di linea di cui all'art. 2, comma 4 della l.r. 22/98;
- c) servizi automobilistici finalizzati effettuati con modalità particolari in aree a domanda debole, anche con servizi a chiamata di cui all'art. 2, comma 5, lett. b) della l.r. 22/98, sostitutivi dei servizi di linea;
- d) servizi automobilistici finalizzati effettuati con autobus destinati ai servizi di linea, svolti su itinerari autorizzati con offerta indifferenziata al pubblico, di cui all'art. 2 comma 5, lett. d) della l.r. n. 22/98, equiparati ai servizi di linea, per i quali è previsto un obbligo di servizio e non soggetti ad autorizzazione;
- e) servizi su impianti fissi e su sistemi a guida vincolata di cui all'art. 2 comma 6 della l.r. 22/98, tra cui i servizi su impianti a fune classificati di trasporto pubblico ai sensi dell'art. 30 della stessa l.r. 22/98;
- f) servizi di navigazione pubblica di linea, di cui all'art. 2 comma 7 lett. a) della l.r. 22/98.

**Articolo 2**

**(Modello regionale di integrazione tariffaria)**

1. Il modello tariffario integrato regionale si realizza attraverso l'adozione di sistemi tariffari integrati di livello locale, a loro volta integrati con i servizi ferroviari, dando luogo alla costruzione di una rete di sistemi locali interconnessi su tutto il territorio lombardo dal servizio ferroviario.

2. I sistemi tariffari integrati di livello locale, al massimo uno per ciascuna Provincia, prevedono, per spostamenti all'interno di un determinato ambito territoriale, l'uso di un unico titolo di viaggio il cui prezzo non dipende dai mezzi o dai vettori utilizzati né dal numero di eventuali trasbordi.

3. Per i servizi ferroviari, che costituiscono l'elemento di connessione tra i sistemi tariffari integrati di livello locale, la Regione garantisce l'integrazione tra tutti i vettori ferroviari operanti sul territorio regionale, assicurando:

- a) il mantenimento delle integrazioni vigenti almeno sino all'attuazione delle fasi di integrazione secondo le scadenze previste al successivo comma 4;
- b) in via prioritaria, l'emissione di abbonamenti mensili e annuali integrati con i servizi comunali dei Comuni Capoluogo da realizzarsi entro il 2003 per Milano, ed entro il 2004 per gli altri Comuni Capoluogo.

4. La realizzazione del modello tariffario integrato regionale, a partire dai titoli di viaggio obbligatori, si articola progressivamente nelle seguenti fasi:

**IN VIA PRIORITARIA**

- a) integrazione tariffaria tra tutti i servizi di competenza dei Comuni Capoluogo, anche laddove sono state individuate più sotto-reti, da realizzarsi nel 2003 contestualmente all'avvio dei servizi aggiudicati a seguito di procedure di gara;
- b) integrazione tariffaria dei servizi di competenza dei Comuni Capoluogo con i servizi di competenza delle Amministrazioni provinciali, anche laddove sono state individuate più sotto-reti da realizzarsi entro il 2004;
- c) integrazione, ove tecnicamente opportuno, dei servizi ferroviari con i sistemi integrati locali entro il 2004;

**A REGIME**

- d) estensione delle integrazioni tariffarie di cui alle lettere precedenti ai servizi di navigazione;
- e) integrazione tariffaria tra i diversi sistemi locali, con qualsiasi modalità effettuata;
- f) integrazioni tariffarie applicate a documenti di viaggio diversi da quelli obbligatori.

5. L'attivazione del nuovo sistema tariffario integrato di Milano prevede la partecipazione obbligatoria dei vettori ferroviari.

**Articolo 3  
(Monitoraggio dei sistemi tariffari)**

1. In attuazione delle disposizioni previste dall'art. 19, comma 4 della l.r. 22/98, come da ultimo modificato dall'art. 10, comma 27 della l.r. 1/2002, la Regione, d'intesa con le Province e i Comuni Capoluogo e sentite le organizzazioni delle associazioni dei gestori dei servizi di trasporto pubblico, sviluppa un sistema di monitoraggio per la raccolta ed elaborazione dei dati relativi ai servizi automobilistici di linea. All'interno di tale sistema è dato spazio alle integrazioni tariffarie adottate dagli Enti Locali sulla base dei criteri individuati nella d.g.r. n. 7/8528 del 22 marzo 2002 «Sviluppo del sistema di monitoraggio regionale dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale: attuazione della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1».

2. Gli Enti Locali competenti trasmettono alla Regione tutti i provvedimenti adottati in materia tariffaria entro trenta giorni dalla data della loro adozione.

**Articolo 4  
(Comitato di Coordinamento)**

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli artt. 2, 3 e 12, la Regione si avvale di un apposito Comitato di Coordinamento, nominato dal direttore generale competente in materia di infrastrutture e mobilità.

2. Il Comitato di Coordinamento di cui al comma 1 è composto da:

- a) il direttore generale competente con funzioni di Presidente;
- b) n. 3 componenti scelti tra i dirigenti e funzionari della Regione Lombardia, tra cui il dirigente dell'unità organizzativa competente;
- c) n. 2 rappresentanti dell'Unione Province Lombarde - UPL;
- d) n. 2 rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI Lombardia;
- e) n. 1 rappresentante dell'Unione Nazionale Comuni Enti Montani - UNCEM Lombardia;
- f) n. 3 rappresentanti delle associazioni dei soggetti gestori;
- g) n. 3 rappresentanti delle associazioni dei consumatori.

3. Il Comitato dura in carica per l'intera legislatura.

4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno di funzionamento nel quale definisce le modalità di partecipazione dei rappresentanti degli Enti Locali competenti, delle Associazioni dei soggetti gestori e delle Associazioni dei consumatori.

5. Il Comitato si avvale di una segreteria operativa costituita presso la Direzione Generale competente in materia di infrastrutture e mobilità.

6. In fase di prima attuazione il Comitato è nominato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

**Articolo 5  
(Sistemi tariffari di livello locale)**

1. Le Province e i Comuni definiscono le politiche tariffarie ed il modello tariffario da individuarsi tra quelli previsti all'art. 8.

2. Le Province e i Comuni concorrono alla copertura dei mancati introiti tariffari derivanti dalla riduzione delle tariffe nelle aree a domanda debole, per fini sociali e per incentivare

l'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della l.r. 1/2002. Tali riduzioni sono rivolte ad ulteriori categorie di soggetti rispetto a quelle di cui agli artt. 25 e 26 del presente regolamento.

3. Per i servizi di trasporto pubblico che interessano anche territori al di fuori dei confini della Regione Lombardia, gli Enti competenti concordano con le altre amministrazioni interessate, in relazione alle proprie competenze, il sistema tariffario di riferimento, anche mediante specifici accordi.

**Articolo 6  
(Organismi locali)**

1. Per realizzare i sistemi di integrazione tariffaria gli Enti Locali possono costituire appositi organismi di livello locale, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia, al fine di assicurare l'attività istruttoria per la definizione delle fasi di integrazione di cui all'art. 2, comma 4.

2. Gli Enti Locali individuano le forme organizzative ritenute più idonee per la costituzione degli organismi locali.

3. Gli organismi locali svolgono attività di supporto alle Province e ai Comuni per l'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) definizione del sistema tariffario integrato locale nelle sottoindicate componenti:
  - 1) individuazione dell'area territoriale d'integrazione e dei servizi di trasporto pubblico locale in essa inclusi, disciplinando in forma opportuna le cause di esclusione;
  - 2) dimensionamento delle singole zone e disegno dei confini delle stesse;
  - 3) identificazione del livello della tariffa per singola zona e per titolo di viaggio;
  - 4) definizione delle politiche tariffarie anche mediante la valutazione delle offerte commerciali;
  - 5) introduzione di titoli di viaggio aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori di cui all'art. 20;
  - 6) modalità di emissione dei titoli di viaggio;
- b) definizione delle modalità tecnico operative per l'introduzione dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi;
- c) definizione nei confronti dei gestori attuali delle modalità operative per garantire l'accessibilità ai sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi da parte di nuovi potenziali gestori;
- d) definizione del riparto dei proventi tariffari e coordinamento delle attività funzionali allo stesso, sulla base dei criteri di cui all'art. 10 del presente regolamento.

4. Il livello istituzionale minimo di raccordo è costituito da ciascuna Provincia con il rispettivo Comune capoluogo, con possibile estensione ai Comuni non capoluogo di provincia regolatori di servizi di trasporto pubblico, per i servizi di rispettiva competenza. Nel caso di servizi integrati che interessano i territori di più Province, le amministrazioni provinciali e comunali competenti possono procedere congiuntamente alla costituzione di un unico organismo.

5. La Regione partecipa all'organismo locale quando i servizi di propria competenza sono inseriti nel sistema integrato locale. È facoltativa la partecipazione di altri Enti regolatori i cui servizi di competenza entrino nell'integrazione tariffaria.

**PARTE II  
NUOVO SISTEMA TARIFFARIO**

**Articolo 7  
(Titoli di viaggio)**

1. La Regione individua i titoli di viaggio obbligatori, secondo quanto disciplinato nella successiva sezione V - art. 20.

2. Nella medesima sezione V del presente regolamento sono disciplinate l'esazione suppletiva in vettura, le modalità di rimborso dei titoli di viaggio, la disciplina delle tariffe commerciali e il numero di viaggi convenzionali.

**Articolo 8  
(Modelli tariffari)**

1. Il sistema tariffario regionale per la determinazione delle tariffe fa riferimento ai seguenti modelli:

- a) modello a zone per i servizi di trasporto pubblico interurbani, di area urbana e comunali, con qualunque modalità espletati. Gli enti competenti, sulla base delle proposte formulate dagli organismi locali, di cui all'art. 6, individuano in modo autonomo le zone e definiscono il valore puntuale delle tariffe, secondo la disciplina di cui alla sezione IV del presente regolamento, artt. 17 e segg.;
- b) modello lineare per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale di livello interurbano, di area urbana e comunale, per i quali l'Ente competente non abbia espressamente adottato il modello tariffario a zone. Tale modello è disciplinato nell'apposita sezione I del presente regolamento, agli artt. 13 e 14;
- c) modello per i servizi di navigazione pubblica di linea per i quali l'Ente competente non abbia espressamente adottato il modello tariffario a zone, di cui alla successiva sezione II - art. 15;
- d) modello per i servizi su impianti a fune classificati di trasporto pubblico locale per i quali l'Ente competente non abbia espressamente adottato il modello tariffario a zone. Tale modello è disciplinato nell'apposita sezione III del presente regolamento, all'art. 16.

2. La Giunta Regionale si riserva la facoltà di autorizzare gli Enti competenti a derogare dall'adozione dei modelli tariffari disciplinati nel presente regolamento secondo specifiche modalità, individuate nello stesso atto autorizzativo, qualora particolari esigenze di mobilità ne motivino la previsione.

#### **Articolo 9 (Integrazione tariffaria)**

1. I sistemi tariffari integrati di livello locale sono realizzati mediante l'adozione del modello tariffario a zone, la cui definizione compete congiuntamente agli Enti competenti, sulla base delle proposte formulate dagli organismi locali di cui al precedente art. 6.

2. L'estensione dei sistemi tariffari integrati di livello locale, in termini territoriali e di quantità di servizi interessati, è da correlare ai seguenti aspetti:

- a) intensità della mobilità,
- b) intensità dell'offerta dei servizi,
- c) preesistenza di sistemi integrati, in coerenza con i confini delle reti o sotto-reti oggetto dei contratti di servizio stipulati a seguito di gara.

3. Gli oneri derivanti dall'integrazione tariffaria trovano copertura nell'ambito dei contratti di servizio e attraverso l'applicazione del modello tariffario a zone, cui sono legate possibili variazioni degli introiti tariffari generati.

#### **Articolo 10 (Sistemi di riparto dei ricavi tariffari)**

1. La Regione assicura, con la propria attività di indirizzo, che i sistemi di riparto dei ricavi tariffari integrati siano definiti nel rispetto del principio di trasparenza e che siano applicati in modo uniforme per tutti i gestori aderenti all'integrazione tariffaria.

2. Il meccanismo di riparto dei ricavi tariffari è definito tenendo conto prevalentemente dell'effettivo utilizzo dei servizi, sulla base dei dati relativi al «numero di viaggiatori trasportati» e alle «percorsenze effettuate», rilevati mediante appositi indicatori. I dati sono rilevati applicando criteri e procedure preventivamente stabiliti dagli Enti locali e dalla Regione Lombardia, secondo competenza.

3. La Regione definisce i criteri per il riparto e per la gestione della compensazione (clearing) dei ricavi tariffari derivanti dall'utilizzo dei titoli di viaggio che garantiscono l'integrazione di livello regionale, secondo quanto definito all'articolo 12, comma 1, lett. b), del presente regolamento.

4. Gli Enti competenti definiscono le modalità per il riparto dei ricavi tariffari derivanti dall'integrazione dei servizi di rispettiva competenza sulla base dei criteri definiti al precedente comma 2.

#### **Articolo 11 (Modalità di adeguamento delle tariffe)**

1. A decorrere dal 2003 l'adeguamento delle tariffe è stabili-

to con provvedimento della Giunta Regionale entro il mese di giugno di ogni anno, con decorrenza dal 1° agosto del medesimo anno. Sino all'emanazione del provvedimento di adeguamento delle tariffe, restano salve le disposizioni contenute nella d.g.r. n. 7/8439 del 15 marzo 2002 «Adeguamento tariffario dei servizi pubblici di trasporto ai sensi dell'art. 7 della l.r. 12 gennaio 2002 n. 1 "Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale"».

2. Per gli anni 2003 e 2004, l'adeguamento dei livelli tariffari dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale è calcolato applicando una percentuale di adeguamento pari al 75% della variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati come definito dall'ISTAT per il periodo intercorrente tra il mese di aprile di ogni anno ed il corrispondente mese dell'anno precedente.

3. A partire dall'anno 2005, l'adeguamento delle tariffe è calcolato utilizzando i criteri definiti nel «Modello di adeguamento delle tariffe» (Allegato A2 del Sistema tariffario). Tale modello tiene conto della variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati come definito dall'ISTAT a livello nazionale e di indicatori di qualità dei servizi. Il modello di adeguamento delle tariffe è sperimentato nel corso degli anni 2003 e 2004 al fine di determinare i valori di riferimento degli indicatori di qualità dei servizi e le modalità di rilevazione ed omogeneizzazione delle grandezze monitorate anche tenendo conto della messa a regime del sistema di monitoraggio regionale.

4. La Giunta regionale, conclusa la fase biennale di sperimentazione (2003-2004), approva, sentita la commissione consiliare competente, con specifico atto il «Modello di adeguamento delle tariffe». Per l'adeguamento delle tariffe del modello a zone, gli enti competenti garantiscono che il valore puntuale della tariffa scelto all'interno dell'intervallo determinato dalla Regione sia correlato ai risultati qualitativi conseguiti dai servizi integrati di competenza degli enti locali che ne fanno parte.

5. L'allineamento delle tariffe degli abbonamenti dei servizi ferroviari a quelle dei servizi automobilistici di linea di cui all'art. 7 della l.r. 1/2002, al fine di assorbire gradualmente gli scostamenti esistenti, è strutturato in fasi successive ed è disposto dalla Giunta Regionale, anche sulla base degli interventi infrastrutturali attuati nel settore.

6. L'adeguamento delle tariffe è determinato applicando la percentuale d'incremento di cui ai precedenti commi 2 e 3 ai valori teorici delle tariffe di corsa semplice dei modelli di cui all'art. 8. Gli importi delle tariffe devono essere espressi in euro con un massimo di due cifre decimali e con i seguenti arrotondamenti:

- a) per i titoli di corsa semplice ai 5 centesimi più prossimi;
- b) per gli abbonamenti settimanali ai 10 centesimi più prossimi;
- c) per gli abbonamenti mensili ai 50 centesimi più prossimi.

7. Le tariffe sono da intendersi al lordo delle imposte e delle tasse in vigore.

#### **Articolo 12 (Sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi)**

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, lett. e) della l.r. 1/2002, la Regione incentiva, con apposite risorse finanziarie, le Province e i Comuni Capoluogo per la realizzazione dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, definendo in particolare:

- a) gli standard di riferimento dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi cui gli operatori del settore devono obbligatoriamente uniformarsi al fine di garantire la compatibilità tecnologica e l'interoperabilità dei sistemi a livello regionale;
- b) i titoli di viaggio interoperabili a livello regionale e relative modalità di emissione in termini di regole d'uso e condizioni;
- c) i principi per la ripartizione tra i diversi soggetti gestori degli introiti tariffari dei titoli di viaggio interoperabili di livello regionale e per la gestione della compensazione (clearing) relativa agli introiti degli stessi titoli.

SEZIONE I

CRITERI E PARAMETRI DEL MODELLO TARIFFARIO LINEARE

**Articolo 13  
(Modello tariffario lineare)**

1. Il modello lineare assume come principale parametro per la determinazione delle tariffe la distanza percorsa, articolata in un numero finito di classi chilometriche di distanza. Il modello prevede tariffe crescenti al crescere della distanza e decrescenti in termini di costo unitario chilometrico.

2. Il modello lineare si applica a tutti i servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 1, comma 2 per i quali l'Ente competente non abbia espressamente adottato il modello a zone di cui agli articoli 17 e segg. del presente regolamento.

3. È fatto obbligo al singolo vettore di assicurare l'integrazione tra tutti i servizi dallo stesso eserciti.

**Articolo 14  
(Definizione delle classi chilometriche di distanza e delle tariffe)**

1. Per il modello lineare, la suddivisione dell'ampiezza delle classi chilometriche di distanza è la seguente:

- a) distanza pari a cinque chilometri sino al quarantesimo chilometro,
- b) distanza pari a dieci chilometri dal quarantesimo al centesimo chilometro,
- c) distanza pari a venti chilometri oltre il centesimo chilometro.

2. Per la determinazione delle tariffe uniche di riferimento, denominate per brevità TUR, la Regione si avvale della seguente metodologia:

- a) la tariffa del biglietto di corsa semplice è ottenuta dalla somma di una componente fissa e di una componente variabile. La componente variabile è data dal prodotto tra la distanza espressa in chilometri considerata e il prezzo unitario chilometrico. Il prezzo unitario chilometrico decresce all'aumentare della distanza;
- b) la tariffa dell'abbonamento mensile è ottenuta come prodotto della tariffa di corsa semplice per un corrispondente moltiplicatore, diverso per le modalità di trasporto automobilistico e ferroviario fino al completamento dell'allineamento dei livelli tariffari di cui all'art. 7, comma 5 della l.r. 1/2002;
- c) la tariffa dell'abbonamento settimanale con validità sette giorni, dal lunedì alla domenica, è ottenuta dividendo la corrispondente tariffa di abbonamento mensile per il divisore 3,5;
- d) la tariffa dell'abbonamento annuale è determinata applicando uno sconto di almeno il 20% all'importo ottenuto moltiplicando la tariffa dell'abbonamento mensile per dodici.

3. Le Tariffe Uniche Regionali di riferimento per il biglietto di corsa semplice e per gli abbonamenti settimanali e mensili sono individuate nella seguente Tabella 1.

**Tabella 1. Tariffe Uniche Regionali di riferimento**

Classi chilometriche	Corsa semplice	Abbonamento settimanale 7 gg. a vista		Abbonamento mensile a vista	
	Servizi ferroviari di II classe ed automobilistici di linea	Servizi automobilistici di linea	Servizi ferroviari di II classe	Servizi automobilistici di linea	Servizi ferroviari di II classe
0-5	0,95	6,60	5,20	23,00	18,00
5,1-10	1,20	8,40	6,60	29,50	23,00
10,1-15	1,45	10,20	7,90	35,50	28,00
15,1-20	1,70	11,90	9,30	41,50	32,50
20,1-25	1,95	13,50	10,50	47,50	37,00
25,1-30	2,25	15,10	11,80	53,00	41,00
30,1-35	2,50	16,60	12,90	58,00	45,50
35,1-40	2,75	18,00	14,00	63,00	49,00
40,1-50	3,25	20,40	15,90	71,50	55,50
50,1-60	3,75	22,60	17,60	79,00	61,50
60,1-70	4,15	23,80	18,60	83,50	65,00
70,1-80	4,60	24,90	19,40	87,00	68,00
80,1-90	5,00	25,70	20,10	90,00	70,00
<b>90,1-100</b>	<b>5,40</b>	<b>26,30</b>	<b>20,50</b>	<b>92,00</b>	<b>72,00</b>
100,1-120	6,25	27,40	21,50	96,00	75,00
120,1-140	7,05	28,60	22,40	100,00	78,50
140,1-160	7,90	29,70	23,40	104,00	82,00
160,1-180	8,70	30,90	24,40	108,00	85,50
180,1-200	9,55	32,00	25,40	112,00	89,00
200,1-220	10,35	33,10	26,30	116,00	92,00
220,1-240	11,20	34,30	27,30	120,00	95,50
240,1-260	12,00	35,40	28,30	124,00	99,00
260,1-280	12,85	36,60	29,20	128,00	102,50
280,1-300	13,70	37,70	30,20	132,00	106,00
300,1-320	14,50	38,90	31,20	136,00	109,00
320,1-340	15,35	40,00	32,20	140,00	112,50
340,1-360	16,15	41,10	33,10	144,00	116,00

Le tariffe degli spostamenti dei servizi ferroviari con distanze superiori a 360 km si determinano come di seguito specificato:

- a) la tariffa di corsa semplice si calcola incrementando, per ogni scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo del biglietto di corsa semplice della classe di distanza 340-360 km di 0,80 Euro per le tariffe di 2ª classe e di 1,25 Euro per le tariffe di 1ª classe;
- b) la tariffa dell'abbonamento mensile si calcola incrementando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza 340-360 km di 3,50 per tariffe di 2ª classe e di 5,00 per tariffe di 1ª classe;
- c) la tariffa degli abbonamenti settimanali si calcola dividendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza 340-360 km per il coefficiente 3,5 con arrotondamento finale ai 10 centesimi di Euro.

4. La tariffa comunale è unica sul territorio regionale ed è pari alla tariffa del biglietto di corsa semplice della prima classe di distanza chilometrica. La tariffa comunale così determinata si applica a decorrere dal 1° agosto 2003, a seguito dell'emanazione del provvedimento regionale di aggiornamento delle tariffe di cui all'art. 11, comma 1. È lasciata facoltà ai Comuni Capoluoghi di determinare la tariffa dei servizi di area urbana pari alla tariffa dei servizi comunali.

5. Le tariffe dei servizi ferroviari di prima classe sono ottenute moltiplicando per 1,5 le corrispondenti tariffe ferroviarie di seconda classe individuate nella Tabella 1.

6. Le tariffe dei servizi finalizzati individuati all'art. 1, comma 2, lett. c) e d) del presente regolamento sono definite nel loro valore massimo moltiplicando per 1,5 le corrispondenti tariffe dei servizi automobilistici di linea indicati nella Tabella 1.

7. Agli Enti competenti che applicano il modello lineare per la determinazione delle tariffe dei servizi è riservata la facoltà di definire la validità temporale del titolo di viaggio di corsa semplice.

**SEZIONE II**

**CRITERI E PARAMETRI DEL MODELLO TARIFFARIO DEI SERVIZI REGIONALI DI NAVIGAZIONE PUBBLICA DI LINEA**

**Articolo 15  
(Definizione delle tariffe per i servizi regionali di navigazione pubblica di linea)**

1. La definizione e l'adeguamento delle tariffe dei servizi regionali di navigazione pubblica di linea di cui all'art. 1 comma 2, lett. f), sono disciplinate con specifici provvedimenti della Giunta Regionale, sentita la commissione consiliare competente, nel rispetto del presente regolamento.

**SEZIONE III**

**CRITERI E PARAMETRI DEL MODELLO TARIFFARIO DEI SERVIZI SU IMPIANTI A FUNE**

**Articolo 16  
(Definizione delle tariffe dei servizi svolti su impianti a fune)**

1. Per i servizi svolti su impianti a fune, classificati di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 30 della l.r. 22/98 e successive modificazioni ed integrazioni, il titolo di viaggio dell'abbonamento settimanale di cui all'art. 20, comma 1 lett. b) è sostituito con il titolo di viaggio del «carnet dieci corse», quale titolo di viaggio obbligatorio.

2. Le tariffe dei servizi svolti su impianti a fune sono determinate dall'Ente Locale competente in considerazione dei seguenti criteri:

- a) la tariffa del biglietto di corsa semplice è stabilita tenuto conto dei valori storici di riferimento;
- b) la tariffa del titolo di viaggio carnet 10 corse è stabilita garantendo lo sconto di almeno il 50% rispetto al prodotto della tariffa di corsa semplice moltiplicata per 10;
- c) la tariffa dell'abbonamento mensile è determinata come prodotto della tariffa di corsa semplice per un moltiplicatore non superiore a tredici.

**SEZIONE IV**

**CRITERI E PARAMETRI DEL MODELLO TARIFFARIO A ZONE**

**Articolo 17  
(Modello tariffario a zone)**

1. Il modello tariffario a zone prevede forme di integrazione tra servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in un determinato ambito territoriale nel quale è possibile utilizzare un unico documento di viaggio il cui prezzo non dipende dai mezzi o dai vettori utilizzati né dal numero di eventuali trasbordi.


2. Il modello tariffario a zone si caratterizza per i seguenti elementi:

- a) l'assunzione quale principale parametro, per la determinazione delle tariffe, del numero delle zone attraversate, comprese quelle di origine e di destinazione;
- b) la possibilità di effettuare spostamenti dal punto di origine a quello di destinazione attraverso la scelta di itinerari diversi, entro determinati limiti;
- c) tariffe crescenti al crescere del numero delle zone attraversate e decrescenti in termini di costo unitario medio per zona, anche in funzione della quantità di servizi di trasporto utilizzabili.

3. L'ambito territoriale cui si applica il sistema tariffario integrato a zone è definito «area territoriale d'integrazione». L'individuazione dell'area territoriale d'integrazione e la sua suddivisione in zone è riservata alla competenza degli Enti Locali, sulla base delle proposte degli organismi locali.

4. I confini dell'area territoriale d'integrazione possono non coincidere con quelli amministrativi della Provincia di riferimento, come da esemplificazione di seguito riprodotta.

La definizione dei confini deve essere tale da non troncare un asse di trasporto principale e tale da non determinare tariffe diverse per spostamenti tra località collegate da itinerari diversi.



5. In relazione alle esigenze di mobilità locali, gli Enti competenti possono concertare l'inclusione contestuale di singoli comuni o località in più aree territoriali d'integrazione confinanti. Nel caso relativo all'inserimento di un comune o di una località in una determinata zona tariffaria, di interesse di più aree di integrazione, gli Enti competenti procedono alla

definizione dei confini della zona e della relativa tariffa in modo omogeneo ed univoco.

6. La realizzazione di sistemi tariffari integrati costituisce criterio di priorità per l'assegnazione delle risorse regionali in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti per la qualificazione del trasporto pubblico locale.

**Articolo 18  
(Definizione delle zone)**

1. Gli Enti competenti definiscono in modo congiunto le zone all'interno dell'area di integrazione territoriale.

2. La definizione dell'ampiezza delle singole zone e l'eventuale loro articolazione in semi-zone e settori deve tenere presente i seguenti fattori:

- a) assetto delle reti di trasporto e delle vie di comunicazione;
- b) equità e semplicità delle tariffe;
- c) leggibilità dei confini di zona anche in rapporto ai confini dei centri abitati e dei lotti oggetto di gara;
- d) caratteristiche e livello dei servizi offerti;
- e) origine e destinazione dei flussi.

**Articolo 19  
(Definizione delle tariffe di riferimento)**

1. Gli enti competenti procedono alla puntuale individuazione delle tariffe per le diverse zone sulla base dei valori individuati dalla Regione, tenendo conto dei valori storici e dei ricavi tariffari. Gli enti competenti, definiscono la ripartizione


degli introiti per la copertura di eventuali minori introiti rispetto a quelli storici.

2. La definizione delle tariffe da parte degli enti competenti deve tenere presente le seguenti finalità:

- a) riequilibrio del prelievo tariffario in funzione della quantità e della qualità del servizio offerto;
- b) promozione dell'utilizzo del mezzo pubblico;
- c) promozione di un riequilibrio della mobilità a favore di fasce orarie e porzioni di territorio a più bassa congestione;
- d) promozione della compatibilità del servizio sul piano ambientale e del traffico;
- e) promozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate;
- f) economicità del servizio.

3. Per la determinazione della tariffa, è possibile assegnare ad una specifica zona un peso unitario maggiore di uno, laddove esigenze di mobilità ne giustificano la scelta, come da esemplificazione di seguito riprodotta.

La possibilità di associare un peso maggiore ad alcune zone consente anche di differenziare le tariffe tra spostamenti radiali e tangenziali. Nel modello a zone concentriche, costruendo zone piccole a ridosso del centro e settori grandi altrove, si ottiene che gli spostamenti tangenziali costano meno rispetto a quelli che prevedono l'attraversamento del centro. Lo spostamento 1 ha una tariffa corrispondente a 4 zone, avendo la zona centrale peso doppio. Lo spostamento 2 ha una tariffa corrispondente a 2 zone. Nel modello a zone alveolari, lo spostamento 1 ha una tariffa corrispondente a 4 zone dato che la zona B ha un peso doppio; lo spostamento 2 ha una tariffa corrispondente a 3 zone.



4. I valori minimi e massimi indicati nella seguente Tabella 2 costituiscono il riferimento per la puntuale definizione della tariffa del titolo di viaggio di corsa semplice o nel caso siano previsti sistemi a carnet, del singolo titolo di viaggio in corrispondenza della soluzione più conveniente. I valori della tabella sono calcolati sommando una componente fissa ed una variabile. La componente variabile è determinata dal prodotto tra il numero delle zone/semi zone attraversate e l'unità tariffaria corrispondente alla singola zona.

**Tabella 2: Intervalli di riferimento delle tariffe dei titoli di viaggio di corsa semplice del modello a zone**

Tariffe per 20 zone in Euro (arrotondamento 0,05 euro)		
Zone	Tariffa Minima	Tariffa Massima
1	0,90	1,10
2	1,20	1,50
3	1,50	1,85
4	1,85	2,25
5	2,15	2,60
6	2,45	3,00
7	2,75	3,35

Tariffe per 20 zone in Euro (arrotondamento 0,05 euro)		
Zone	Tariffa Minima	Tariffa Massima
8	3,05	3,75
9	3,35	4,10
10	3,65	4,50
11	3,95	4,85
12	4,30	5,20
13	4,60	5,60
14	4,90	5,95
15	5,20	6,35
16	5,50	6,70
17	5,80	7,10
18	6,10	7,45
19	6,40	7,85
20	6,70	8,20

5. Agli Enti competenti che applicano il modello a zone per la determinazione delle tariffe dei servizi è riservata la facoltà di definire la validità temporale del titolo di viaggio di corsa semplice.

6. Le tariffe dei titoli di viaggio di abbonamento mensile e

settimanale sono calcolati come multipli della tariffa di corsa semplice in base ad un coefficiente moltiplicativo individuato dall'organismo locale, tenuto conto dell'ampiezza delle zone individuate e delle politiche tariffarie che intende promuovere.

**SEZIONE V  
TITOLI DI VIAGGIO**

**Articolo 20  
(Titoli di viaggio obbligatori)**

1. I sistemi tariffari regionale e locale, devono prevedere obbligatoriamente i seguenti titoli di viaggio:

- a) biglietto ordinario di corsa semplice;
- b) documento di viaggio multicorse valido per dieci viaggi;
- c) abbonamento settimanale, con validità di sette giorni dal lunedì alla domenica;
- d) abbonamento mensile solare;
- e) abbonamento annuale, con validità di dodici mesi consecutivi all'emissione.

2. L'introduzione di ulteriori titoli di viaggio, rispetto a quelli indicati al comma 1, non comporta spese o oneri a carico del bilancio regionale.

3. La determinazione della tariffa del documento di viaggio multicorse valido per almeno dieci viaggi è rinviata al provvedimento di Giunta di cui all'art. 11, comma 1 del presente regolamento.

4. L'introduzione di nuove tipologie di titoli di viaggio è disciplinata in coerenza ai sistemi tariffari in vigore, come di seguito specificato:

- a) singolarmente dalla Regione o dagli Enti Locali competenti nel caso di adozione del modello tariffario lineare, del modello tariffario dei servizi di navigazione di linea e dei servizi svolti sugli impianti a fune classificati di trasporto pubblico locale;
- b) dagli enti competenti in modo congiunto in caso di adozione del modello a zone.

5. In caso di adozione di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, gli Enti competenti hanno facoltà di derogare all'obbligatorietà dei titoli di viaggio, escluso il titolo di corsa semplice, purché sia offerto all'utenza un regime tariffario migliorativo rispetto all'adozione dei titoli obbligatori.

6. Gli Enti competenti trasmettono alla Regione con frequenza annuale, e secondo le modalità definite dal sistema di monitoraggio regionale, un rendiconto delle tipologie dei titoli di viaggio emessi. I contratti di servizio recepiscono e includono tra gli allegati le condizioni e le tariffe praticate nei confronti dei viaggiatori.

**Articolo 21  
(Esazione suppletiva in vettura)**

1. Le aziende garantiscono la possibilità di acquisto da parte degli utenti dei titoli di viaggio anche nei periodi di chiusura delle biglietterie e/o delle rivendite secondo gli standard definiti dagli Enti competenti.

2. È consentito l'acquisto in vettura del titolo di viaggio di corsa semplice con l'applicazione di un sovrapprezzo pari ad un massimo di cinque volte la tariffa di 2ª classe del titolo di corsa semplice della prima classe di distanza della Tariffa Unica Regionale (TUR).

3. L'Ente affidante ha facoltà di individuare nei contratti di servizio i casi particolari in cui gli utenti possono acquistare il titolo di viaggio di corsa semplice a bordo senza maggiorazioni di prezzo. In tal caso il contratto di servizio deve prevedere adeguate forme di comunicazione all'utenza della casistica individuata.

**Articolo 22  
(Rimborso titoli di viaggio)**

1. È ammesso il rimborso di titoli di viaggio acquistati e non obliterati prima della scadenza previa richiesta dell'utente all'azienda di trasporto. Il rimborso è riconosciuto:

- a) per l'abbonamento annuale, nella misura del 90% della

quota relativa ai mesi interi successivi a quello in cui viene restituito;

- b) per tutti i titoli di viaggio, in misura pari al 90% del prezzo di vendita.

2. A seguito di adeguamento tariffario, i titoli di viaggio acquistati precedentemente all'adeguamento conservano validità per i trenta giorni successivi all'entrata in vigore dello stesso. Decorso tale termine non possono essere utilizzati, salvo nei casi di abbonamento annuale con validità residua. In caso di adeguamento tariffario il rimborso dei titoli di viaggio non più utilizzabili è pari al 100% della tariffa ed è garantito agli utenti per un periodo non inferiore a tre mesi dalla data di cessazione di validità dei titoli stessi.

3. La Regione e gli Enti Locali hanno facoltà di disciplinare nei rispettivi contratti di servizio le modalità di riconoscimento di un indennizzo ai viaggiatori, con particolare riferimento agli utenti abbonati, nel caso in cui il livello di servizio erogato sia inferiore a standard minimi di servizio e di qualità. La definizione dei criteri standard e delle modalità di riconoscimento dell'indennizzo è rinviata al provvedimento di adeguamento tariffario di cui al comma 1 dell'art. 11 del presente regolamento dell'anno 2004.

**Articolo 23  
(Disciplina delle tariffe commerciali)**

1. L'introduzione di proposte commerciali o di agevolazioni tariffarie, da parte degli Enti Locali, a favore di categorie di utenti già beneficiarie di promozioni, producono effetti solo nel caso in cui le nuove proposte offrano condizioni migliorative per tale categoria di utenti; in caso contrario le agevolazioni originarie sono fatte salve sino alla loro naturale scadenza.

**Articolo 24  
(Numero di viaggi convenzionali)**

1. Per garantire una lettura omogenea dei dati di frequentazione raccolti dalle aziende ed elaborati dalla Regione nell'ambito del monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale, per la quantificazione del numero di viaggi devono essere applicati il numero di viaggi convenzionali di seguito specificati:

Classi/zone	Settimanale 7 gg. a vista	Mensile a vista	Annuale a vista
1° scaglione chilometrico / 1ª zona, indicativamente fissato sino a 5 km	18	62	680
2° scaglione chilometrico / 2ª zona indicativamente fissato sino a 10 km	17	58	640
3° scaglione chilometrico / 3ª zona indicativamente fissato sino a 15 km	16	55	600
4° scaglione chilometrico / 4ª zona indicativamente fissato sino a 20 km	15	51	560
5° scaglione chilometrico / 5ª zona indicativamente fissato sino a 25 km	14	47	520
6° scaglione chilometrico / 6ª zona indicativamente fissato sino a 30 km	12	44	480
7° scaglione chilometrico / 7ª zona indicativamente fissato sino a 35 km	12	42	460
8° scaglione chilometrico / 8ª zona indicativamente fissato sino a 40 km	11	40	440
Per tutti i percorsi maggiori ai 40 chilometri il numero di viaggi convenzionali è pari a quello dell'8° scaglione			

**PARTE III  
TITOLI DI GRATUITÀ E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE**

**Articolo 25  
(Circolazione gratuita)**

1. Per circolazione gratuita si intende il beneficio alla libera circolazione senza limitazione di orario, di linee e di corse per tutti i servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 1, comma 2.

2. La validità delle tessere di libera circolazione emesse ai sensi della l.r. n. 54/87 è prorogata sino alla data del 31 luglio 2003.

3. Con decorrenza dal 1° agosto 2003 hanno diritto alla cir-

colazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico espletati con contributo pubblico, regionale e locale, nel territorio regionale le seguenti categorie di cittadini indicate all'articolo 8, comma 2 della l.r. 1/2002:

- a) i cavalieri di Vittorio Veneto residenti in Lombardia;
- b) gli invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria residenti in Lombardia e loro eventuali accompagnatori;
- c) i deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., residenti in Lombardia, con invalidità dalla prima alla quinta categoria, ovvero con invalidità civile non inferiore al sessantasette per cento;
- d) gli invalidi a causa di atti di terrorismo e le vittime della criminalità organizzata dalla prima alla quinta categoria o corrispondente percentuale di menomazione della capacità lavorativa residenti in Lombardia;
- e) privi di vista per cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori;
- f) i sordomuti in possesso di certificato di sordomutismo ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e della misura di assegno di assistenza ai sordomuti);
- g) tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, agli agenti di Polizia Penitenziaria e al Corpo Forestale nello svolgimento delle loro funzioni.

4. In conformità a quanto prescritto dall'art. 8, comma 5 della l.r. 1/2002, a decorrere dal 1° gennaio 2004 i titoli di gratuità per le categorie di cui al comma 3 sono estesi ai servizi ferroviari di 2ª classe attualmente espletati da Trenitalia S.p.A. e da Ferrovie Nord Milano S.p.A.. Gli oneri finanziari inerenti ai titoli di gratuità di cui al presente comma trovano copertura nell'ambito dei rispettivi contratti di servizio.

5. I dipendenti delle aziende di trasporto, muniti delle tessere di servizio, in conformità a quanto prescritto dall'art. 8, comma 9 della l.r. 1/2002, sono autorizzati alla circolazione gratuita limitatamente ai servizi eserciti dalla rispettiva azienda.

6. Per ottenere il diritto alla circolazione gratuita gli interessati devono presentare apposita domanda all'Amministrazione Provinciale nell'ambito della quale è ubicato il Comune di residenza, redatta secondo lo schema indicato nell'allegato A3. All'atto della presentazione della domanda, è richiesto al cittadino ai fini dell'attività di monitoraggio, la compilazione del questionario come da allegato A3.

7. Il diritto alla circolazione gratuita è riconosciuto ai titolari di apposita tessera di libera circolazione, conforme all'allegato A4. A parziale copertura dei costi di emissione, per il rilascio della tessera di libera circolazione, gli interessati dovranno versare a favore dell'Amministrazione Provinciale nell'ambito della quale è ubicato il Comune di residenza, un importo pari a 2 volte la tariffa della prima classe chilometrica della TUR di 2ª classe.

8. Le tessere di libera circolazione hanno validità triennale dalla data di emissione. Nel caso in cui i titolari delle tessere abbiano diritto all'accompagnatore, le medesime dovranno indicare la dicitura stampigliata «con accompagnatore». Tale dicitura, riconosce anche all'accompagnatore il diritto alla circolazione gratuita.

9. I Comuni e le Province possono estendere i titoli di gratuità indicati nel presente articolo, provvedendo alla necessaria copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 8, comma 8 della l.r. 1/2002.

10. Gli oneri conseguenti ai titoli di gratuità trovano copertura nell'ambito dei contratti di servizio.

#### **Articolo 26 (Agevolazioni tariffarie)**

1. Per agevolazioni tariffarie si intendono le forme di riduzione degli abbonamenti mensili e annuali di 2ª classe, di tutti i servizi di trasporto pubblico previsti all'articolo 1, comma 2 del presente regolamento.

2. Con decorrenza dal 1° agosto 2003 hanno diritto ad usufruire delle agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto, espletati con contributo pubblico regionale o locale, le seguenti categorie di cittadini residenti in Lombardia:

- a) gli invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente con grado di invalidità non inferiore al sessantasette per cento o equiparato e loro eventuali accompagnatori. Le agevolazioni tariffarie sono riconosciute al richiedente nel caso in cui l'indicatore di situazione economica equivalente ISEE di cui all'art. 59, comma 51, legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, sia inferiore o uguale a 9.500,00 € (pari a 18,394 milioni di lire);
- b) pensionati di età superiore ai sessantacinque anni. Le agevolazioni tariffarie sono riconosciute al richiedente qualora l'indicatore di situazione economica equivalente ISEE di cui all'art. 59, comma 51, legge 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sia inferiore o uguale a 9.500,00 € (pari a 18,394 milioni di lire).

3. In conformità a quanto prescritto dall'art. 8, comma 5 della l.r. 1/2002, a decorrere dal 1° gennaio 2004 i titoli di agevolazioni tariffarie per le categorie di cui al comma 2 sono estese ai servizi ferroviari attualmente espletati da Trenitalia S.p.A. e da Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A. Gli oneri finanziari inerenti alle agevolazioni tariffarie di cui al presente comma trovano copertura nell'ambito dei rispettivi contratti di servizio.

4. Le agevolazioni tariffarie sono determinate per entrambe le categorie di cui al comma 2 nella misura del 60% per valori di ISEE inferiori o uguali a 9.500,00 € (pari a 18,394 milioni di lire).

5. Per ottenere il diritto alle agevolazioni tariffarie gli interessati devono presentare apposita domanda all'Amministrazione Provinciale nell'ambito della quale è ubicato il Comune di residenza, redatta secondo lo schema indicato nell'allegato A5. All'atto della presentazione della domanda, è richiesto al cittadino ai fini dell'attività di monitoraggio, la compilazione del questionario come da allegato A6.

6. Il diritto alle agevolazioni tariffarie è riconosciuto ai titolari di apposita tessera di agevolazione tariffaria, conforme all'allegato A4 del sistema tariffario. A parziale copertura dei costi di emissione, per il rilascio della tessera di agevolazione tariffaria, gli interessati dovranno versare a favore dell'Amministrazione Provinciale nell'ambito della quale è ubicato il comune di residenza, un importo pari a 2 volte la tariffa della prima classe chilometrica della TUR di 2ª classe.

7. Le tessere di agevolazione tariffaria hanno validità triennale. Nel caso in cui i titolari delle tessere abbiano diritto all'accompagnatore, le medesime dovranno indicare la dicitura stampigliata «con accompagnatore». Tale dicitura, riconosce all'accompagnatore il diritto alla circolazione gratuita definita al comma 1, dell'art. 25.

8. La quantificazione economica degli introiti correlati alla differenza tra la tariffa a prezzo pieno e quella ridotta, per tutti i titoli di viaggio emessi, è oggetto di valutazione da parte del gestore e trova copertura nel corrispettivo del contratto di servizio.

9. Sulla base dei risultati del sistema di monitoraggio di cui all'art. 27, la Giunta regionale, sentiti gli Enti locali interessati, verifica le percentuali di sconto relative alle agevolazioni tariffarie previste nel presente articolo, in relazione al numero di tessere rilasciate e provvede a confermare o a variare le percentuali di sconto applicate.

#### **Articolo 27 (Resoconto sulle tessere di libera circolazione e sulle agevolazioni tariffarie)**

1. Le Amministrazioni Provinciali, sono tenute ad inviare alla Regione con frequenza annuale un rapporto inerente l'attività di monitoraggio delle tessere di libera circolazione ed agevolazioni tariffarie.

2. Il rapporto di cui al comma 1 deve contenere:

- a) il numero delle tessere di libera circolazione suddivise per categorie di soggetti;
- b) il numero delle tessere relative alle agevolazioni tariffarie suddivise per categorie di soggetti;

- c) i dati relativi all'utilizzo prevalente dei mezzi con la tessera di libera circolazione, rilevati con il questionario di cui all'art. 25, comma 6.

**PARTE IV  
NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 28  
(Accordi e convenzioni per le integrazioni tariffarie)**

1. Sino all'attuazione del modello regionale di integrazione tariffaria, secondo le scadenze previste per ciascuna tipologia di servizi integrati previsti dall'art. 2, commi 3 e 4 del presente regolamento, restano salvi i contenuti delle integrazioni tariffarie già operanti ai sensi della l.r. 44/89.

2. Le imprese di trasporto pubblico trasmettono, a seguito di richiesta degli Enti pubblici competenti per ciascun tipo di servizio, copia di tutti i contratti ed accordi di integrazione tariffaria, al fine di consentire il mantenimento delle integrazioni esistenti.

**Articolo 29  
(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 23 luglio 2002

Roberto Formigoni

(Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 7/9797 del 19 luglio 2002).

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**ALLEGATO A2 – MODELLO DI ADEGUAMENTO  
DELLE TARIFFE DEI SERVIZI DI TRASPORTO  
PUBBLICO REGIONALE E LOCALE**

**Premessa**

La Giunta Regionale, a partire dal 2003, stabilisce con proprio atto l'adeguamento delle tariffe entro il mese di giugno di ogni anno, con decorrenza dal 1° agosto.

L'adeguamento dei livelli tariffari dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale per gli anni 2003 e 2004 è calcolato applicando una percentuale pari al 75% della variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati come definito dall'ISTAT, per il periodo intercorrente tra il mese di aprile dell'anno in corso ed il corrispondente mese dell'anno precedente.

A partire dall'anno 2005, l'adeguamento delle tariffe è calcolato utilizzando il modello di adeguamento di seguito presentato. Tale modello definisce la metodologia e gli indicatori di riferimento e prevede un periodo di sperimentazione, utile per la messa a regime del sistema di monitoraggio regionale dei contratti di servizio.

**Al termine della sperimentazione la Giunta regionale, con apposito atto, provvederà alla determinazione quantitativa degli indicatori utilizzati, delle modalità di rilevazione e omogeneizzazione delle grandezze per i servizi automobilistici e ferroviari.**

**SCHEMA PER IL CALCOLO DELLA PERCENTUALE  
DI ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE**

Il modello regionale di adeguamento delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale tiene conto dei seguenti indicatori:

- a) **variazione dell'indice del costo della vita** per le famiglie di operai ed impiegati come definito dall'ISTAT;
- b) **indicatore regionale di qualità (IRQ)** che misuri il livello di qualità del servizio offerto;
- c) **indicatore regionale di affidabilità (IRA)** che misuri il livello di puntualità e regolarità del servizio.

**Indicatore regionale di qualità (IRQ)**

L'indicatore **IRQ**, misura il livello di qualità del servizio offerto ed è rilevato separatamente per i servizi automobilistici ( $IRQ_{gomma}$ ) e per i servizi ferroviari ( $IRQ_{ferro}$ ).

Per i **servizi automobilistici**  $IRQ_{gomma}$  è uguale a:

$$IRQ_{gomma} = A + B$$

A = componente che misura la variazione annua dell'anzianità media regionale del parco autobus;

B = componente che misura la variazione annua degli autobus ecologici sul totale parco mezzi della Regione;

Per i **servizi ferroviari**  $IRQ_{ferro}$  è uguale a:

$$IRQ_{ferro} = C$$

C = componente che misura la variazione annua dell'anzianità media regionale del materiale rotabile (trainante e trainato).

La Regione e gli Enti locali valutano nel corso del periodo sperimentale la possibilità di tenere conto nell'indicatore regionale di qualità - IRQ - anche del livello di qualità percepita dagli utilizzatori dei servizi rilevato nell'ambito dei sistemi di monitoraggio.

**Indicatore regionale di affidabilità (IRA)**

L'indicatore **IRA**, misura il livello di puntualità e regolarità del servizio, è determinato come somma delle seguenti componenti:

$$IRA = D + E$$

D = componente che misura la variazione della regolarità del servizio, ottenuta come percentuale di corse non effettuate sul totale corse annue.

E = componente che misura la variazione della puntualità del servizio, ottenuta come percentuale di corse in ritardo sul totale corse.

La quantificazione degli indicatori IRQ e IRA avviene an-

nualmente aggregando a livello regionale, sia per i servizi automobilistici che per i servizi ferroviari, tutte le componenti rilevate per singolo contratto di servizio dal sistema di monitoraggio regionale.

Per l'aggregazione a livello regionale degli indicatori e la loro omogeneizzazione è necessario pesare gli indicatori rilevati separatamente per i servizi automobilistici e ferroviari con opportuni parametri da individuare tra i seguenti: posti\*km, viaggi\*km, vetture\*km, corse\*anno.

#### **Quantificazione del valore IRQ**

- se  $IRQ \geq 10$  l'incremento è pari all'1,5%
- se IRQ è compreso tra 3 e 10 l'incremento è pari allo 0,5%
- se  $IRQ \leq 3$  l'incremento è pari a zero.

#### **Quantificazione del valore IRA**

- se  $IRA \geq 1$  l'incremento è pari all'1,5%
- se IRA è compreso tra 0,3 e 1 l'incremento è pari allo 0,5%
- se  $IRA \leq 0,3$  l'incremento è pari a zero.

Sarà valutata la possibilità di riconoscere la parte di adeguamento tariffario legata alla qualità, sulla base di periodi pluriennali, ossia cumulando i singoli incrementi annuali degli indicatori (IRQ e IRA).

Si otterrà così il valore finale dell'incremento percentuale da applicare alle tariffe che sarà dato dalla somma dei seguenti valori

**La percentuale di adeguamento = 75% (Indice ISTAT) + (incremento IRQ) + (incremento IRA)**

Questo modello **garantisce una percentuale minima di adeguamento pari al 75% della variazione dell'indice del costo della vita ISTAT.**

In relazione ai valori degli indici di qualità IRQ e IRA, la percentuale può assumere incrementi **sino ad un valore massimo pari al 3% che si somma al 75% dell'indice ISTAT.**

# Regione Lombardia

**A3**

Logo  
Provincia

Spett. ....  
.....  
.....

Il/La sottoscritto/a.....

### CHIEDE

**il rilascio della tessera di LIBERA CIRCOLAZIONE ai sensi dell'art. 25 del Regolamento tariffario, per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale.**

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 in caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, dichiara:

di essere nato/a a.....(prov. di.....) il.....,  
di risiedere in via.....comune di.....  
c.a.p.....provincia di.....telefono.....,  
di essere cittadino italiano.

Codice fiscale.....  
Carta di Identità.....

DATA

...../...../.....

FIRMA

.....

Allegati alla documentazione:

1. Autocertificazione di residenza;
2. Copia della carta di identità;
3. Copia di certificati che attestino l'appartenenza alle categorie di cui all'art. 25, comma 3 del Regolamento Tariffario;
4. Una fotografia;
5. Questionario compilato.

<b>IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI RICEVERE LA TESSERA DI LIBERA CIRCOLAZIONE</b>		
DATA	TIMBRO	FIRMA
...../...../.....		.....

## NORME E CONDIZIONI PER IL RILASCIO E L'UTILIZZO DELLA TESSERA DI LIBERA CIRCOLAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO TARIFFARIO

### Circolazione gratuita (estratto dall'art. 25 del Regolamento Tariffario)

1. Per circolazione gratuita si intende il beneficio alla libera circolazione senza limitazione di orario, di linee e di corse per tutti i servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 1, comma 2.
2. La validità delle tessere di libera circolazione emesse ai sensi della l.r. n.54/87 è prorogata sino alla data del 31 luglio 2003.
3. Con decorrenza dal 1° agosto 2003 hanno diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico espletati con contributo pubblico, regionale e locale, nel territorio regionale le seguenti categorie di cittadini indicate all'articolo 8, comma 2 della l.r. 1/2002:
  - a) i cavalieri di Vittorio Veneto residenti in Lombardia;
  - b) gli invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria residenti in Lombardia e loro eventuali accompagnatori;
  - c) i deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., residenti in Lombardia, con invalidità dalla prima alla quinta categoria, ovvero con invalidità civile non inferiore al sessantasette per cento;
  - d) gli invalidi a causa di atti di terrorismo e le vittime della criminalità organizzata dalla prima alla quinta categoria o corrispondente percentuale di menomazione della capacità lavorativa residenti in Lombardia;
  - e) privi di vista per cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori;
  - f) i sordomuti in possesso di certificato di sordomutismo ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e della misura di assegno di assistenza ai sordomuti);
  - g) tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, agli agenti di Polizia Penitenziaria e al Corpo Forestale nello svolgimento delle loro funzioni.
4. In conformità a quanto prescritto dall'art. 8, comma 5 della l.r. 1/2002, a decorrere dal 1° gennaio 2004 i titoli di gratuità per le categorie di cui al comma 3 sono estesi ai servizi ferroviari di 2<sup>a</sup> classe attualmente espletati da Trenitalia S.p.A. e da Ferrovie Nord Milano S.p.A. Gli oneri finanziari inerenti ai titoli di gratuità di cui al presente comma trovano copertura nell'ambito dei rispettivi contratti di servizio.
5. I dipendenti delle aziende di trasporto, muniti delle tessere di servizio, in conformità a quanto prescritto dall'art. 8, comma 9 della l.r. 1/2002, sono autorizzati alla circolazione gratuita limitatamente ai servizi eserciti dalla rispettiva azienda.
6. Per ottenere il diritto alla circolazione gratuita gli interessati devono presentare apposita domanda all'Amministrazione Provinciale nell'ambito della quale è ubicato il Comune di residenza, redatta secondo lo schema indicato nell'allegato A3. All'atto della presentazione della domanda, è richiesto al cittadino ai fini dell'attività di monitoraggio, la compilazione del questionario come da allegato A3.
7. Il diritto alla circolazione gratuita è riconosciuto ai titolari di apposita tessera di libera circolazione, conforme all'allegato A4. A parziale copertura dei costi di emissione, per il rilascio della tessera di libera circolazione, gli interessati dovranno versare a favore dell'Amministrazione Provinciale nell'ambito della quale è ubicato il Comune di residenza, un importo pari a 2 volte la tariffa della prima classe chilometrica della TUR di 2<sup>a</sup> classe.
8. Le tessere di libera circolazione hanno validità triennale dalla data di emissione. Nel caso in cui i titolari delle tessere abbiano diritto all'accompagnatore, le medesime dovranno indicare la dicitura stampigliata "con accompagnatore". Tale dicitura, riconosce anche all'accompagnatore il diritto alla circolazione gratuita.
9. I Comuni e le Province possono estendere i titoli di gratuità indicati nel presente articolo, provvedendo alla necessaria copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 8, comma 8 della l.r. 1/2002.
10. Gli oneri conseguenti ai titoli di gratuità trovano copertura nell'ambito dei contratti di servizio.

***Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le norme e le condizioni per il rilascio e l'utilizzo della tessera di libera circolazione di cui al Regolamento Tariffario.***

....., ..../..../..

**FIRMA DEL RICHIEDENTE**

.....

#### **Privacy**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 31 Dicembre 1996, n. 675, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento alla richiesta sottoscritta sono raccolti e trattati dalla Regione Lombardia per finalità statistiche.

**FIRMA DEL RICHIEDENTE**

.....



**Regione Lombardia**

Logo

Provincia

Gentile signora,  
Egregio signore,


La preghiamo di compilare il presente questionario per aiutare la Regione Lombardia a ricostruire gli spostamenti di ogni utente utilizzatore di *tessere di libera circolazione*.

Le informazioni raccolte serviranno per una più razionale pianificazione dei trasporti pubblici locali.

*Il questionario è del tutto anonimo.*

La ringraziamo anticipatamente per la sua collaborazione.

La preghiamo di descrivere il viaggio che effettua abitualmente; è importante annotare il mezzo di trasporto utilizzato e l'azienda che fornisce il servizio; annoti inoltre il numero medio di viaggio.



Logo Provincia

DATA DI COMPILAZIONE

UTILIZZO LA MIA TESSERA PER LO SPOSTAMENTO ABITUALE

Es. Da Bergamo A Milano

comune di partenza \_\_\_\_\_

comune di arrivo \_\_\_\_\_

NELLE FASCE ORARIE

7:30 - 10:00  13:00 - 17:00  19:00 - 21:00   
10:00 - 13:00  17:00 - 19:00  21:00 - 24:00

CON UN NUMERO MEDIO DI VIAGGI

5 volte o più alla settimana       da 2 a 4 volte alla settimana       da 2 a 7 volte alla settimana       più raramente quasi mai

CON IL MEZZO DI TRASPORTO

Ferrovia       Autobus       Funicolare Funivia       Battello Lago di Iseo

DELLA AZIENDA DI TRASPORTO

Es. Trenitalia \_\_\_\_\_

UTILIZZO I MEZZI PUBBLICI URBANI NEL COMUNE DI PARTENZA  SÌ  NO

SE SÌ, IN QUALI FASCE ORARIE

7:30 - 10:00  13:00 - 17:00  19:00 - 21:00   
10:00 - 13:00  17:00 - 19:00  21:00 - 24:00

CON UN NUMERO MEDIO DI VIAGGI

2 volte al giorno       da 3 a 5 volte al giorno       più di 5 volte al giorno

IL MEZZO È DELLA AZIENDA DI TRASPORTO

Es. A.t.m. \_\_\_\_\_

UTILIZZO I MEZZI PUBBLICI URBANI NEL COMUNE DI ARRIVO  SÌ  NO

SE SÌ, IN QUALI FASCE ORARIE

7:30 - 10:00  13:00 - 17:00  19:00 - 21:00   
10:00 - 13:00  17:00 - 19:00  21:00 - 24:00

CON UN NUMERO MEDIO DI VIAGGI

2 volte al giorno       da 3 a 5 volte al giorno       più di 5 volte al giorno

IL MEZZO È DELLA AZIENDA DI TRASPORTO

Es. A.t.m. \_\_\_\_\_


**TESSERA DI LIBERA CIRCOLAZIONE**

**(COLORAZIONE VERDE<sup>1</sup>)**



**TESSERA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA**

**sconto 60% (COLORAZIONE GRIGIA<sup>2</sup>)**



1 NEI PROGRAMMI DI GRAFICA PER INDIVIDUARE IL CORRETTO VALORE CROMATRICO IMPOSTARE R=5, G=193, B=80 O IN ALTERNATIVA O5C150.

2 NEI PROGRAMMI DI GRAFICA PER INDIVIDUARE IL CORRETTO VALORE CROMATICO IMPOSTARE R=197, G=203, B=199 O IN ALTERNATIVA C5CB57.

# Regione Lombardia

**A5**

<p>Logo Provincia</p>
---------------------------

Spett. ....  
 .....  
 .....

Il/La sottoscritto/a.....

## CHIEDE

**il rilascio della tessera di AGEVOLAZIONE TARIFFARIA ai sensi dell'art. 26 del Regolamento tariffario, per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale.**

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 in caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, dichiara:

di essere nato/a a.....(prov. di.....) il.....,  
 di risiedere in via.....comune di.....  
 c.a.p.....provincia di.....telefono.....,  
 di essere cittadino italiano.  
 Codice fiscale.....  
 Carta di Identità.....

DATA

FIRMA

...../...../.....

.....

Allegati alla documentazione:

1. Autocertificazione di residenza;
2. Copia della carta di identità;
3. Copia di certificati che attestino l'appartenenza alle categorie di cui all'art. 26, comma 2 del Regolamento Tariffario;
4. Una fotografia;
5. Dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130).

<b>IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI RICEVERE LA TESSERA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA</b>		
DATA	TIMBRO	FIRMA
...../...../.....		.....

**NORME E CONDIZIONI PER IL RILASCIO E L'UTILIZZO DELLA TESSERA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO TARIFFARIO**

**Agevolazioni tariffarie (estratto dall'art. 26 del Regolamento Tariffario)**

1. Per agevolazioni tariffarie si intendono le forme di riduzione degli abbonamenti mensili e annuali di 2<sup>a</sup> classe, di tutti i servizi di trasporto pubblico previsti all'articolo 1, comma 2 del presente regolamento.
2. Con decorrenza dal 1° agosto 2003 hanno diritto ad usufruire delle agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto, espletati con contributo pubblico regionale o locale, le seguenti categorie di cittadini residenti in Lombardia:
  - a) gli invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente con grado di invalidità non inferiore al sessantasette per cento o equiparato e loro eventuali accompagnatori. Le agevolazioni tariffarie sono riconosciute al richiedente nel caso in cui l'indicatore di situazione economica equivalente ISEE di cui all'art. 59, comma 51, legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, sia inferiore o uguale a 9.500,00 euro ( pari a 18,394 milioni di lire);
  - b) pensionati di età superiore ai sessantacinque anni. Le agevolazioni tariffarie sono riconosciute al richiedente qualora l'indicatore di situazione economica equivalente ISEE di cui all'art. 59, comma 51, legge 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sia inferiore o uguale a 9.500,00 Euro ( pari a 18,394 milioni di lire).
3. In conformità a quanto prescritto dall'art. 8, comma 5 della l.r. 1/2002, a decorrere dal 1° gennaio 2004 i titoli di agevolazioni tariffarie per le categorie di cui al comma 2 sono estese ai servizi ferroviari attualmente espletati da Trenitalia S.p.A. e da Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A. Gli oneri finanziari inerenti alle agevolazioni tariffarie di cui al presente comma trovano copertura nell'ambito dei rispettivi contratti di servizio.
4. Le agevolazioni tariffarie sono determinate per entrambe le categorie di cui al comma 2 nella misura del 60% per valori di ISEE inferiori o uguali a 9.500,00 euro (pari a 18,394 milioni di lire).
5. Per ottenere il diritto alle agevolazioni tariffarie gli interessati devono presentare apposita domanda all'Amministrazione Provinciale nell'ambito della quale è ubicato il Comune di residenza, redatta secondo lo schema indicato nell'allegato A5. All'atto della presentazione della domanda, è richiesto al cittadino ai fini dell'attività di monitoraggio, la compilazione del questionario come da allegato A6.
6. Il diritto alle agevolazioni tariffarie è riconosciuto ai titolari di apposita tessera di agevolazione tariffaria, conforme all'allegato A4 del sistema tariffario. A parziale copertura dei costi di emissione, per il rilascio della tessera di agevolazione tariffaria, gli interessati dovranno versare a favore dell'Amministrazione Provinciale nell'ambito della quale è ubicato il comune di residenza, un importo pari a 2 volte la tariffa della prima classe chilometrica della TUR di 2<sup>a</sup> classe.
7. Le tessere di agevolazione tariffaria hanno validità triennale. Nel caso in cui i titolari delle tessere abbiano diritto all'accompagnatore, le medesime dovranno indicare la dicitura stampigliata "con accompagnatore". Tale dicitura, riconosce all'accompagnatore il diritto alla circolazione gratuita definita al comma 1, dell'art. 25.
8. La quantificazione economica degli introiti correlati alla differenza tra la tariffa a prezzo pieno e quella ridotta, per tutti i titoli di viaggio emessi, è oggetto di valutazione da parte del gestore e trova copertura nel corrispettivo del contratto di servizio.
9. Sulla base dei risultati del sistema di monitoraggio di cui all'art. 27, la Giunta regionale, sentiti gli Enti locali interessati, verifica le percentuali di sconto relative alle agevolazioni tariffarie previste nel presente articolo, in relazione al numero di tessere rilasciate e provvede a confermare o a variare le percentuali di sconto applicate.

*Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le norme e le condizioni per il rilascio e l'utilizzo della tessera di agevolazione tariffaria di cui al Regolamento Tariffario.*

....., .../.../...

**FIRMA DEL RICHIEDENTE**

.....

**Privacy**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 31 Dicembre 1996, n. 675, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento alla richiesta sottoscritta sono raccolti e trattati dalla Regione Lombardia per finalità statistiche.

**FIRMA DEL RICHIEDENTE**

.....



Logo      Provincia

Gentile signora,  
Egregio signore,


La preghiamo di compilare il presente questionario per aiutare la Regione Lombardia a conoscere *l'utilizzo del suo abbonamento* acquistato con agevolazione tariffaria.

Le informazioni raccolte serviranno per una più razionale pianificazione dei trasporti pubblici locali.

*Il questionario è del tutto anonimo.*

La ringraziamo anticipatamente per la sua collaborazione.

La preghiamo di descrivere il viaggio che effettua abitualmente; è importante annotare il mezzo di trasporto utilizzato e l'azienda che fornisce il servizio; annoti inoltre il numero medio di viaggio.



**Logo Provincia**

DATA DI COMPILAZIONE

HO UN ABBONAMENTO

MENSILE  ANNUALE

UTILIZZO LA MIA TESSERA PER LO SPOSTAMENTO ABITUALE

comune di partenza

comune di arrivo

Es. Da Bergamo A Milano

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**NELLE FASCE ORARIE**

7:30 - 10:00  13:00 - 17:00  19:00 - 21:00   
10:00 - 13:00  17:00 - 19:00  21:00 - 24:00

**CON UN NUMERO MEDIO DI VIAGGI**

5 volte o più alla settimana  da 2 a 4 volte alla settimana  da 2 a 7 volte alla settimana  più raramente quasi mai

**CON IL MEZZO DI TRASPORTO**

Ferrovia  Autobus  Funicolare Funivia  Battello Lago di Iseo

**DELLA AZIENDA DI TRASPORTO**

Es. Trenitalia

\_\_\_\_\_

UTILIZZO I MEZZI PUBBLICI URBANI NEL COMUNE DI PARTENZA

SÌ  NO

**SE SÌ, IN QUALI FASCE ORARIE**

7:30 - 10:00  13:00 - 17:00  19:00 - 21:00   
10:00 - 13:00  17:00 - 19:00  21:00 - 24:00

**CON UN NUMERO MEDIO DI VIAGGI**

2 volte al giorno  da 3 a 5 volte al giorno  più di 5 volte al giorno

**IL MEZZO È DELLA AZIENDA DI TRASPORTO**

Es. A.t.m.

\_\_\_\_\_

UTILIZZO I MEZZI PUBBLICI URBANI NEL COMUNE DI ARRIVO

SÌ  NO

**SE SÌ, IN QUALI FASCE ORARIE**

7:30 - 10:00  13:00 - 17:00  19:00 - 21:00   
10:00 - 13:00  17:00 - 19:00  21:00 - 24:00

**CON UN NUMERO MEDIO DI VIAGGI**

2 volte al giorno  da 3 a 5 volte al giorno  più di 5 volte al giorno

**IL MEZZO È DELLA AZIENDA DI TRASPORTO**

Es. A.t.m.

\_\_\_\_\_